



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

**PRESIDENTE**

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. A. Maurizio Passiatore, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

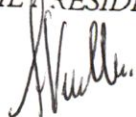
|               |            |         |             |
|---------------|------------|---------|-------------|
| - Fusco       | Cosimo     | Udienza | 27.11.1996  |
| - Colucci     | Francesco  | "       | 27.11.1996  |
| - Cristallo   | Paolo      | "       | 02.12.1996  |
| - Lategana    | Domenico   | "       | 02.12.1996  |
| - Benedetto   | Bernardino | "       | 02.12.1996  |
| - Generali    | Aldo       | "       | 06.12.1996  |
| - D'Amuri     | Arcangelo  | "       | 06.12.1996  |
| - Antonucci   | Domenico   | "       | 20.12.1996  |
| - Forliano    | Antonio    | "       | 20.12.1996  |
| - Tangredi    | Gianfranco | "       | 20.12.1996  |
| - Lamarina    | Gino       | "       | 20.12.1996  |
| - Volpe       | Vito       | "       | 20.12.1996  |
| - Strada      | Gustavo    | "       | 14.01.1997  |
| - Noia        | Giovanni   | "       | 14.01.1997  |
| - Venneri     | Egidio     | "       | 31.01.1997  |
| - Pinnetta    | Vincenzo   | "       | 31.01.1997  |
| - Chiaromonte | Filippo    | "       | 04.02.1997  |
| - Fraccascia  | Eugenio    | "       | 04.02.1997; |

- Atteso che la prima udienza di comparizione per ogni ricorrente è stata fissata alla data a fianco di ciascuno indicata;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus avendo già l'A.M.A.T. ottenuto pronunce favorevoli in data 03/04/1996;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

### DELIBERA

- di resistere ai ricorsi promossi innanzi al Magistrato del Lavoro, per i motivi in narrativa specificati, dai dipendenti in premessa elencati, rappresentati e difesi dal dott. proc. A. Maurizio Passiatore, dando mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.800.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il ..... **4 LUG. 1996**

**IL SEGRETARIO**  
**Del Consiglio di Amministrazione**  
**IL DIRETTORE**  
**A. M. A. T.**  
**(Semeraro Raffaele)**



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

Spett/le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

*M. Verde*

TARANTO 9.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -  
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)



10 GIU. 1996

6179 di Prot.

6110/96

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. **GENERALI ALDO**, nato il 15/02/1952, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 143741.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
**A. MAURIZIO PASSIATORE**

Vi delego a rappresentarmi difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, quella successiva di esecuzione ed in quella eventuale opposizione, autorizzandomi a facoltà di transazione, quietanza, chiamare in causa terzi nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

*Generali Aldo*  
*E. Carducci*  
Dott. Proc.  
**A. MAURIZIO PASSIATORE**

17994

Ind. 1  
Taranto 10/11/1995

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente preesistente dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.15.085.379= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali dal 1981 al 1991, usu-  
fruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la  
complessiva somma di £. 15.085.379=, come dall'allegato con-  
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-  
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 10/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 6.12.96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 18.4.96

Il Pretore  
F.to: Dott. H. MAGGI

Il Cancelliere

-opia conforme all'originali

Taranto



6 MAG 1896

IL CANCELLIERE

AMMO 1981 GENERALI ALDO

UNITARIO

|                                     |   |       |         |
|-------------------------------------|---|-------|---------|
| MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON CREDITO | 3 | 27468 | 72406   |
| MARZO                               | 5 | 27468 | 137340  |
| APRILE                              | 2 | 27468 | 54936   |
| MAGGIO                              | 4 | 28583 | 114332  |
| GIUGNO                              | 4 | 28583 | 114332  |
| LUGLIO                              | 5 | 28583 | 142915  |
| AGOSTO                              | 4 | 29379 | 117516  |
| SETTEMBRE                           | 5 | 29379 | 146895  |
| OTTOBRE                             | 1 | 29379 | 29379   |
| NOVEMBRE                            | 4 | 30096 | 120384  |
| DICEMBRE                            | 2 | 30096 | 60192   |
|                                     |   | TOT   | 1120625 |

AMMO 1982

|                                    |   |       |        |
|------------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON CREDITO | 2 | 30148 | 60296  |
| FEBBRAIO                           | 1 | 30865 | 30865  |
| MARZO                              | 1 | 30865 | 30865  |
| APRILE                             | 4 | 30865 | 123460 |
| MAGGIO                             | 3 | 31821 | 95463  |
| GIUGNO                             | 3 | 31821 | 95463  |
| LUGLIO                             | 4 | 34544 | 138176 |
| AGOSTO                             | 5 | 35580 | 177900 |
| SETTEMBRE                          | 4 | 35580 | 142320 |
|                                    |   |       | 0/0    |



|                                   |   | UNITARIO |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO | 3 | 35580    | 106740  |
| NOVEMBRE                          | 4 | 36615    | 146460  |
| DICEMBRE                          | 1 | 36615    | 36615   |
|                                   |   | TOT.     | 1184623 |

## ANNO 1983

|                                   |   |       |        |
|-----------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 37492 | 37492  |
| APRILE                            | 1 | 38399 | 38399  |
| AGOSTO                            | 4 | 39532 | 158128 |
| SETTEMBRE                         | 1 | 39532 | 39532  |
| OTTOBRE                           | 2 | 39532 | 79064  |
| DICEMBRE                          | 1 | 40212 | 40212  |
|                                   |   | TOT.  | 392827 |

## ANNO 1984

|                                  |   |       |        |
|----------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 41495 | 82990  |
| MAGGIO                           | 1 | 41948 | 41948  |
| LUGLIO                           | 2 | 43183 | 86366  |
| SETTEMBRE                        | 1 | 43636 | 43636  |
| NOVEMBRE                         | 1 | 44090 | 44090  |
|                                  |   | TOT.  | 299030 |

## ANNO 1985

|                                   |   |       |       |
|-----------------------------------|---|-------|-------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 44090 | 88180 |
| FEBBRAIO                          | 2 | 44544 | 89088 |

%

|                                 |   | UNITARIO |           |
|---------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 66544    | 66544     |
| APRILE                          | 2 | 66544    | 89088     |
| MAGGIO                          | 1 | 65450    | 65450     |
| GIUGNO                          | 3 | 65450    | 136350    |
| LUGLIO                          | 2 | 65450    | 90900     |
| AGOSTO                          | 1 | 67635    | 67635     |
| SETTEMANE                       | 1 | 67635    | 67635     |
| OTTOBRE                         | 3 | 67635    | 142905    |
| NOVEMBRE                        | 5 | 67862    | 239310    |
| DICEMBRE                        | 2 | 67862    | 95724     |
|                                 |   | TOT.     | 1.156.809 |

## ANNO 1986

|                                   |   |       |        |
|-----------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 68763 | 97526  |
| FEBBRAIO                          | 1 | 68763 | 68763  |
| APRILE                            | 1 | 68763 | 68763  |
| SETTEMANE                         | 2 | 50900 | 101800 |
| NOVEMBRE                          | 3 | 51639 | 154917 |
|                                   |   | TOT.  | 451769 |

## ANNO 1987

|                                    |   |       |        |
|------------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 4 | 51631 | 206524 |
| MARZO                              | 1 | 51631 | 51631  |
| MAGGIO                             | 3 | 53419 | 160257 |
|                                    |   |       | %      |



|                                  |   | UNITARIO |           |
|----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI LUGLIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 53439    | 160317    |
| AUGUSTO                          | 5 | 53439    | 267195    |
| SETTEMBRE                        | 3 | 53439    | 160317    |
| OTTOBRE                          | 3 | 53439    | 160317    |
| NOVEMBRE                         | 3 | 54136    | 162408    |
|                                  |   | TOT.     | 1.328.966 |

ANNO 1988

|                                   |   |       |           |
|-----------------------------------|---|-------|-----------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 56472 | 169416    |
| FEBBRAIO                          | 2 | 56472 | 112944    |
| MARZO                             | 5 | 56472 | 282360    |
| APRILE                            | 5 | 56472 | 282360    |
| MAGGIO                            | 1 | 58706 | 58706     |
| GIUGNO                            | 2 | 58706 | 117412    |
| SETTEMBRE                         | 2 | 58707 | 117414    |
| OTTOBRE                           | 5 | 58707 | 293535    |
| NOVEMBRE                          | 5 | 59454 | 297270    |
| DICEMBRE                          | 4 | 59454 | 237816    |
|                                   |   | TOT.  | 1.969.233 |

ANNO 1989

|                                   |   |       |        |
|-----------------------------------|---|-------|--------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 5 | 59751 | 298755 |
| FEBBRAIO                          | 3 | 59751 | 179253 |
| MARZO                             | 1 | 59751 | 59751  |

6/



|                                  |   | UNITARIO |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE DI APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 54751    | 114502  |
| MAGGIO                           | 3 | 60747    | 182241  |
| GIUGNO                           | 4 | 60747    | 242488  |
| LUGLIO                           | 3 | 60746    | 182238  |
| AGOSTO                           | 4 | 60746    | 242984  |
| SETTEMBRE                        | 4 | 60746    | 242984  |
| OTTOBRE                          | 2 | 65680    | 131360  |
| NOVEMBRE                         | 3 | 66607    | 199821  |
| DICEMBRE                         | 3 | 66607    | 199821  |
|                                  |   | TOT.     | 2281698 |

|                                   |   |       |         |
|-----------------------------------|---|-------|---------|
| ANNO 1990                         |   |       |         |
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 69243 | 69243   |
| MARZO                             | 3 | 69243 | 207729  |
| APRILE                            | 3 | 69243 | 207729  |
| MAGGIO                            | 3 | 70409 | 211227  |
| GIUGNO                            | 2 | 70409 | 140818  |
| LUGLIO                            | 1 | 70409 | 70409   |
| AGOSTO                            | 2 | 70409 | 140818  |
| SETTEMBRE                         | 3 | 70409 | 211227  |
| NOVEMBRE                          | 2 | 71502 | 143004  |
| DICEMBRE                          | 4 | 71502 | 286008  |
|                                   |   | TOT.  | 1688212 |
|                                   |   |       | %       |

ANNO 1991

|                                    | UNITARI |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| MESE DI GENNAIO DICOSO HIGH GROSSO | 3       | 73431 220293  |
| FEBBRAIO                           | 2       | 73431 146864  |
| MARZO                              | 4       | 73431 293724  |
| APRILE                             | 4       | 73431 293724  |
| MAGGIO                             | 3       | 74404 224712  |
| GIUGNO                             | 5       | 74904 374520  |
| LUGLIO                             | 4       | 74904 299616  |
| AGOSTO                             | 2       | 74904 149808  |
| SETTEMBRE                          | 3       | 74904 224712  |
| OCTOBRE                            | 5       | 74904 374520  |
| NOVEMBRE                           | 4       | 76137 304548  |
| DICEMBRE                           | 4       | 76137 304548  |
|                                    |         | TOT. 3211.587 |

## RIEPILOGO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ANNO 1981 = 1.120.625 | ANNO 1988 = 1.969.233 |
| " 1982 = 1.184.623    | " 1989 = 2.281.698    |
| " 1983 = 392.827      | " 1990 = 1.688.212    |
| " 1984 = 299.030      | " 1991 = 3.211.587    |
| " 1985 = 1.156.809    | TOT. 15.085.379       |
| " 1986 = 451.769      |                       |
| " 1987 = 1.328.966    |                       |



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato Crossi Lucio  
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il 10/6/78

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LEGGE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



6711/86

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

10 GIU. 1996

SEZIONE LAVORO

6578 di Prot

Ricorso di lavoro

Lipolo  
P

per il Sig. D'AMURI ARCANGELO, nato il 17/2/1956, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 126268.

B - Nel periodo dal 1983 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e  
per me a firmare i atti  
relativi al presente giudizio, in  
nome del sottoscritto, procuratore  
per la parte di lavoro, e per  
la parte di lavoro, e per la  
parte di lavoro, e per la parte  
di lavoro, e per la parte di  
lavoro, e per la parte di lavoro,  
dominico del Vs. studio.

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

17993

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati

vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge

22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, valida

sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a

quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata

a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psi-

cofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza

tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di

ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annua-

li. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di tra-

sporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno

di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il

personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è san-

zionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda

gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela

della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14

non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di

declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle a-

ziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 13.114.480= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1992, usu-  
frutti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la  
complessiva somma di £. 13.114.480=, come dall'allegato con-  
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-  
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 17/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 6/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 17/4/96

Il Pretore

T. To N. p. p.

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto



6 MAG. 1996

IL CANCELLIERE

ANNO 1983 D'AMURI ARCANGELO UNITARIO

MESE DI APRILE RIPOSO NON GODUTO

1 38,360 = £ 38,360

" AGOSTO "

2 39,493 = £ 78,986

" SETTEM. "

1 39,493 = £ 39,493

" OTTOBRE "

1 39,493 = £ 39,493

" NOVEMBRE "

1 40,173 = £ 40,173

MESE DI DICEMBRE "

1 40,173 = £ 40,173

£ 246,648

ANNO 1984

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

2 40,173 = £ 80,346

" FEBBRAIO "

2 40,627 = £ 81,254

" MARZO "

2 41,080 = £ 82,160

" GIUGNO "

2 42,315 = £ 84,630

" LUGLIO "

2 42,315 = £ 84,630

" AGOSTO "

2 42,768 = £ 85,536

" SETTEM. "

3 42,768 = £ 128,304

" OTTOBRE "

2 42,768 = £ 85,536

MESE DI NOVEMBRE "

1 43,222 = £ 43,222

£ 455,618



ANNO 1985

UNITARIO

|        |          |                   |   |            |           |
|--------|----------|-------------------|---|------------|-----------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON SODUTO | 2 | 44.031 = £ | 88.062    |
| h      | FEBBRAIO | h                 | 1 | 44.485 = £ | 44.485    |
| h      | MARZO    | h                 | 3 | 44.485 = £ | 133.455   |
| h      | APRILE   | h                 | 2 | 44.485 = £ | 88.970    |
| h      | MAGGIO   | h                 | 1 | 45.392 = £ | 45.392    |
| h      | GIUGNO   | h                 | 1 | 45.392 = £ | 45.392    |
| h      | LUGLIO   | h                 | 2 | 45.392 = £ | 90.784    |
| h      | AGOSTO   | h                 | 1 | 45.577 = £ | 45.577    |
| h      | SETTEM.  | h                 | 2 | 45.577 = £ | 91.154    |
| h      | OTTOBRE  | h                 | 3 | 45.577 = £ | 136.731   |
| h      | NOVEMBRE | h                 | 1 | 47.803 = £ | 47.803    |
| h      | DICEMBRE | h                 | 2 | 47.803 = £ | 95.606    |
| MESE M | DICEMBRE | h                 |   |            | £ 953,411 |

ANNO 1986

UNITARIO

|        |         |                   |   |            |         |
|--------|---------|-------------------|---|------------|---------|
| MESE M | GENNAIO | RIPOSO NON SODUTO | 2 | 47.803 = £ | 95.606  |
| h      | MARZO   | h                 | 5 | 47.803 = £ | 239.015 |
| h      | APRILE  | h                 | 4 | 47.803 = £ | 191.212 |
| h      | MAGGIO  | h                 | 2 | 48.473 = £ | 96.946  |
| h      | GIUGNO  | h                 | 3 | 48.473 = £ | 145.419 |
| MESE M | AGOSTO  | h                 | 4 | 49.876 = £ | 199.504 |

## UNITARIO

MESE M SETTEM. RIPOSO NON GODUTO 2 49,876 = £ 99,752

h OTTOBRE h 5 49,876 = £ 249,380

h NOVEMBRE h 2 50,615 = £ 101,230

MESE M DICEMBRE h 2 50,606 = £ 101,212

£ 1.519,276

## ANNO 1987

## UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO h 51,552 = £ 206,208

h FEBBRAIO h 2 51,552 = £ 103,104

h MARZO h 4 51,552 = £ 206,208

h APRILE h 3 52,652 = £ 157,956

h MAGGIO h 3 53,340 = £ 160,020

h GIUGNO h 4 53,340 = £ 213,360

h AGOSTO h 3 53,360 = £ 160,080

h SETTEM. h 2 53,360 = £ 106,720

h OTTOBRE h 1 53,360 = £ 53,360

h NOVEMBRE h 2 54,058 = £ 108,116

MESE M DICEMBRE h 3 54,058 = £ 162,174

£ 1,637,306



ANNO 1988

UNITARIO

|                                  |   |            |             |
|----------------------------------|---|------------|-------------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 55,321 = £ | 110,642     |
| " FEBBRAIO " "                   | 3 | 55,321 = £ | 165,963     |
| " MARZO " "                      | 2 | 55,321 = £ | 110,642     |
| " APRILE " "                     | 2 | 55,321 = £ | 110,642     |
| " MAGGIO " "                     | 4 | 57,555 = £ | 230,220     |
| " GIUGNO " "                     | 4 | 57,555 = £ | 230,220     |
| " LUGLIO " "                     | 1 | 57,556 = £ | 57,556      |
| " AGOSTO " "                     | 1 | 57,556 = £ | 57,556      |
| " SETTEM. " "                    | 2 | 57,556 = £ | 115,112     |
| " OTTOBRE " "                    | 3 | 57,556 = £ | 172,668     |
| " NOVEMBRE " "                   | 4 | 58,303 = £ | 233,212     |
| MESE M DICEMBRE " "              | 3 | 58,303 = £ | 174,909     |
|                                  |   |            | £ 1,769,342 |

ANNO 1989

UNITARIO

|                                  |   |            |         |
|----------------------------------|---|------------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 59,656 = £ | 59,656  |
| " FEBBRAIO " "                   | 3 | 59,656 = £ | 178,968 |
| " MARZO " "                      | 3 | 59,656 = £ | 178,968 |
| " APRILE " "                     | 2 | 59,656 = £ | 119,312 |
| " MAGGIO " "                     | 3 | 60,652 = £ | 181,956 |
| MESE M GIUGNO " "                | 3 | 60,652 = £ | 181,956 |



## UNITARIO

|                                    |   |          |           |
|------------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI LUGLIO RIPOSO NON SOGGETTO | 3 | 60,651 = | 181,953   |
| " AGOSTO                           | 1 | 60,651 = | 60,651    |
| " SETTEM.                          | 2 | 60,651 = | 121,302   |
| " OTTOBRE                          | 1 | 65,585 = | 65,585    |
| " NOVEMBRE                         | 2 | 66,512 = | 133,024   |
| MESE DI DICEMBRE                   | 3 | 66,512 = | 199,536   |
|                                    |   |          | 1,662,861 |

## ANNO 1990

## UNITARIO

|                                     |   |          |           |
|-------------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO | 3 | 67,761 = | 203,283   |
| " FEBBRAIO                          | 2 | 67,761 = | 135,522   |
| " MARZO                             | 3 | 67,761 = | 203,283   |
| " APRILE                            | 3 | 67,761 = | 203,283   |
| " MAGGIO                            | 3 | 68,926 = | 206,778   |
| " GIUGNO                            | 4 | 68,926 = | 275,704   |
| " LUGLIO                            | 2 | 68,926 = | 137,852   |
| " AGOSTO                            | 3 | 68,926 = | 206,778   |
| " SETTEM.                           | 2 | 68,926 = | 137,852   |
| " OTTOBRE                           | 4 | 68,926 = | 275,704   |
| MESE DI NOVEMBRE                    | 2 | 70,019 = | 140,038   |
|                                     |   |          | 2,126,071 |

ANNO 1991

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | APRILE   | RIPOSO NON SODUTO | 1 | 73.314 = | 73.314    |
| "      | MAGGIO   | "                 | 4 | 74.787 = | 299.148   |
| "      | GIUGNO   | "                 | 2 | 74.787 = | 149.574   |
| "      | LUGLIO   | "                 | 3 | 74.787 = | 224.361   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 2 | 74.787 = | 149.574   |
| "      | SETTEM.  | "                 | 1 | 74.787 = | 74.787    |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 1 | 74.787 = | 74.787    |
| "      | NOVEMBRE | -h                | 2 | 76.020 = | 152.040   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 1 | 76.020 = | 76.020    |
|        |          |                   |   |          | 1.273.605 |

ANNO 1992

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON SODUTO | 3 | 76.020 = | 228.060   |
| "      | FEBBRAIO | "                 | 1 | 76.020 = | 76.020    |
| "      | MARZO    | "                 | 2 | 76.020 = | 152.040   |
| "      | MAGGIO   | "                 | 4 | 76.020 = | 304.080   |
| "      | GIUGNO   | "                 | 3 | 76.020 = | 228.060   |
| MESE M | AGOSTO   | "                 | 2 | 76.020 = | 152.040   |
|        |          |                   |   |          | 1.140.300 |



## RIEPILOGO

|      |        |   |              |
|------|--------|---|--------------|
| ANNO | 1983 = | £ | 276,678      |
| "    | 1984 = | £ | 755,618      |
| "    | 1985 = | £ | 953,411      |
| "    | 1986 = | £ | 1,519,276    |
| "    | 1987 = | £ | 1,637,306    |
| "    | 1988 = | £ | 1,769,342    |
| "    | 1989 = | £ | 1,662,867    |
| "    | 1990 = | £ | 2,126,044    |
| "    | 1991 = | £ | 1,273,605    |
| ANNO | 1992 = | £ | 1,140,300    |
|      |        |   | £ 13,114,480 |



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna  
a mani

a mani dell'impiegato *Gianni Lucchi*  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.  
*10/6/86*

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

10 GIU. 1996

6573 di Prot.

6715/96

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. ANTONUCCI DOMENICO, nato il 16/12/1953, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 104190.

B - Nel periodo dal 1983 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Legale

O.A.B.

P.S.A.

*[Signature]*

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

Mi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quella esecuzione di esecuzione per ed in quella attuale di rappresentanza. Per lo più anni fa, la mia attività si svolgeva in quella di rappresentanza, re chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

*[Signature]*

E. Antonucci

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

*[Signature]*

17337

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari.

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.16.506.999= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1992, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 16.506.999=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

ANNO 1983 ANTONUCCI DOMENICO

UNITARIO

|                                   |   |          |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 37.153 = | 74.906  |
| " APRILE "                        | 2 | 38.360 = | 76.720  |
| " LUGLIO "                        | 1 | 39.040 = | 39.040  |
| " AGOSTO "                        | 1 | 39.493 = | 39.493  |
| MESE DI SETTEM.                   | 3 | 39.493 = | 118.479 |
|                                   |   |          | 348.638 |

ANNO 1984

UNITARIO

|                                   |   |          |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 40.173 = | 80.346  |
| " FEBBRAIO "                      | 1 | 40.627 = | 40.627  |
| " APRILE "                        | 1 | 40.627 = | 40.627  |
| " MAGGIO "                        | 1 | 41.080 = | 41.080  |
| " LUGLIO "                        | 2 | 42.315 = | 84.630  |
| " AGOSTO "                        | 1 | 42.768 = | 42.768  |
| " SETTEM.                         | 2 | 42.768 = | 85.536  |
| " OTTOBRE "                       | 1 | 42.768 = | 42.768  |
| MESE DI DICEMBRE                  | 1 | 44.031 = | 44.031  |
|                                   |   |          | 502.413 |



ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 44.031 = £ 88.062

" FEBBRAIO " 1 44.485 = £ 44.485

MESE M SETTEM. " 1 47.577 = £ 47.577

£ 180.124

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 47.803 = £ 95.606

" FEBBRAIO " 3 47.803 = £ 143.409

" MARZO " 4 47.803 = £ 191.212

" APRILE " 5 47.803 = £ 239.015

" MAGGIO " 3 48.473 = £ 145.419

" GIUGNO " 3 48.473 = £ 145.419

" AGOSTO " 3 49.876 = £ 149.628

" SETTEM. " 5 49.876 = £ 249.380

" OTTOBRE " 5 49.876 = £ 249.380

" NOVEMBRE " 5 51.561 = £ 257.805

MESE M DICEMBRE " 5 51.552 = £ 257.760

£ 2.124.033



ANNO 1984

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

3

51,552 =

154,656

4

51,552 =

206,208

FEBBRAIO

"

4

51,552 =

206,208

MARZO

"

3

52,652 =

157,956

APRILE

"

1

53,340 =

53,340

MAGGIO

"

3

53,340 =

160,020

GIUGNO

"

5

53,360 =

266,800

AGOSTO

"

5

53,360 =

266,800

SETTEM.

"

2

53,360 =

106,720

OTTOBRE

"

2

54,058 =

108,116

NOVEMBRE

"

1

54,058 =

54,058

MESE DI DICEMBRE

"

1,740,882

ANNO 1988

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

2

55,321 =

110,642

1

55,321 =

55,321

FEBBRAIO

"

1

55,321 =

55,321

MARZO

"

4

55,321 =

221,284

APRILE

"

4

57,555 =

230,220

MAGGIO

"

4

57,555 =

230,220

GIUGNO

"

1

57,556 =

57,556

LUGLIO

"

4

57,556 =

230,224

MESE DI SETTEMBRE

"

## UNITARIO

|                                |   |          |                  |
|--------------------------------|---|----------|------------------|
| SE M SETTEM. RIPOSO NON GODUTO | 2 | 57,556 = | 115,112          |
| " OTTOBRE "                    | 3 | 57,556 = | 172,668          |
| " NOVEMBRE "                   | 5 | 59,356 = | 296,780          |
| MESE DI DICEMBRE "             | 3 | 59,356 = | 178,068          |
|                                |   |          | <u>1,953,416</u> |

## ANNO 1989

## UNITARIO

|                                   |   |          |                  |
|-----------------------------------|---|----------|------------------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 4 | 59,656 = | 238,624          |
| " FEBBRAIO "                      | 4 | 59,656 = | 238,624          |
| " MARZO "                         | 2 | 59,656 = | 119,312          |
| " APRILE "                        | 1 | 59,656 = | 59,656           |
| " MAGGIO "                        | 1 | 60,652 = | 60,652           |
| " GIUGNO "                        | 4 | 60,652 = | 242,608          |
| " LUGLIO "                        | 2 | 60,651 = | 121,302          |
| " AGOSTO "                        | 5 | 60,651 = | 303,255          |
| " SETTEM. "                       | 5 | 60,651 = | 303,255          |
| " OTTOBRE "                       | 5 | 65,585 = | 327,925          |
| MESE DI DICEMBRE "                | 4 | 66,512 = | 266,048          |
|                                   |   |          | <u>2,281,261</u> |



NO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

3

67,761 =

203,283

FEBBRAIO

5

67,761 =

338,805

MARZO

2

67,761 =

135,522

APRILE

4

67,761 =

271,044

MAYO

2

68,926 =

137,852

LUGLIO

1

68,926 =

68,926

AGOSTO

3

68,926 =

206,778

SETTEMBRE

5

68,926 =

344,630

OTTOBRE

3

68,926 =

206,778

NOVEMBRE

4

71,384 =

285,536

MESE M DICEMBRE

4

71,384 =

285,536

= 2,484,690

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO

3

73,314 =

219,942

APRILE

4

73,314 =

293,256

MARZO

4

74,787 =

299,148

MAGGIO

4

74,787 =

299,148

GIUGNO

5

74,787 =

373,935

LUGLIO

4

74,787 =

299,148

AGOSTO

3

74,787 =

224,361

SETTEMBRE

5

74,787 =

373,935

MESE M OTTOBRE



UNITARIO

02

MESE M NOVEMBRE RIFUSO NON SODATO 3 76.020 = 228.060

L1 MESE M L1

3 76.020 = 228.060

2.839.002

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIFUSO NON SODATO 1 76.020 = 76.020

L1 FEBBRAIO L1

2 76.020 = 152.040

L1 MARZO L1

5 76.020 = 380.100

L1 APRILE L1

2 76.020 = 152.040

L1 MAGGIO L1

4 76.020 = 304.080

L1 GIUGNO L1

3 76.020 = 228.060

L1 LUGLIO L1

2 76.020 = 152.040

L1 AGOSTO L1

2 76.020 = 152.040

L1 SETTEMBRE L1

3 76.020 = 228.060

MESE M OTTOBRE L1

3 76.020 = 228.060

2.052.540

SEGUE DIETRO

## RIEPILOSO

ANNO 1983 = £ 348,638

" 1984 = £ 502,413

" 1985 = £ 180,124

" 1986 = £ 2,124,033

" 1987 = £ 1,740,882

" 1988 = £ 1,953,416

" 1989 = £ 2,281,261

" 1990 = £ 2,484,690

" 1991 = £ 2,839,002

ANNO 1992 = £ 2,052,540

£ 16,506,999

Ho Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto

14 MAG. 1996



IL CANCELLIERE



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 17/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 20/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

30/4/96

Il Pretore  
ANNA MARIA NARRA

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 10/6/98

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

10 GIU. 1996

6576 di Prot.

6208/86

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. FORLIANO ANTONIO, nato il 17/6/1941, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 140167.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi  
difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, e quello successivo di esecuzione, ed in quella eventuale opposizione, e nel trovarvi ogni facilità di legge, e di camere, quella di testimoni, quietanze, re, chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Forliano Antonio

E. Asciano

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

17995



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 13.949.663= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 13.949.663=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 17/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 20/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.



Taranto li 30/4/96

f.to Il Cancelliere

f.to Il Pretore

ANNA ROSA MARRA

Copia conforme all'originale

Taranto

14 MAG. 1996



IL CANCELLIERE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL CANCELLIERE".

ANNO 1983 FORLIANO ANTONIO

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 4 | 39,979 = | 159,916   |
| "      | FEBBRAIO | "                 | 3 | 40,886 = | 122,658   |
| "      | MARZO    | "                 | 3 | 40,886 = | 122,658   |
| "      | APRILE   | "                 | 2 | 40,886 = | 81,772    |
| "      | MAGGIO   | "                 | 1 | 41,566 = | 41,566    |
| "      | GIUGNO   | "                 | 1 | 41,566 = | 41,566    |
| "      | LUGLIO   | "                 | 2 | 42,395 = | 84,790    |
| "      | AGOSTO   | "                 | 5 | 42,395 = | 211,975   |
| "      | SETTEM.  | "                 | 4 | 42,848 = | 171,392   |
| "      | NOVEMBRE | "                 | 4 | 43,528 = | 174,112   |
| "      | DICEMBRE | "                 | 5 | 43,528 = | 217,640   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 |   |          | 1,430,045 |

ANNO 1984

UNITARIO

|        |         |                   |   |          |         |
|--------|---------|-------------------|---|----------|---------|
| MESE M | GENNAIO | RIPOSO NON GODUTO | 4 | 43,528 = | 174,112 |
| "      | MARZO   | "                 | 4 | 43,982 = | 175,928 |
| "      | APRILE  | "                 | 5 | 43,982 = | 219,910 |
| "      | MAGGIO  | "                 | 4 | 44,435 = | 177,740 |
| "      | GIUGNO  | "                 | 1 | 45,670 = | 45,670  |
| "      | LUGLIO  | "                 | 2 | 45,670 = | 91,340  |
| "      | AGOSTO  | "                 | 3 | 46,123 = | 138,369 |
| "      | OTTOBRE | "                 | 2 | 46,123 = | 92,246  |

%



|        |                            | UNITARIO | 22                 |
|--------|----------------------------|----------|--------------------|
| MESE M | NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO | 2        | 46,577 = £ 93,154  |
| "      | DICEMBRE                   | 4        | 46,577 = £ 186,308 |
|        |                            |          | £ 1,394,777        |

| ANNO 1985 |                           | UNITARIO |                    |
|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2        | 46,577 = £ 93,154  |
| "         | FEBBRAIO                  | 5        | 47,031 = £ 235,155 |
| "         | MARZO                     | 4        | 47,031 = £ 188,124 |
| "         | MAGGIO                    | 2        | 47,937 = £ 95,874  |
| "         | GIUGNO                    | 2        | 47,937 = £ 95,874  |
| "         | LUGLIO                    | 3        | 48,766 = £ 146,298 |
| "         | AGOSTO                    | 4        | 51,238 = £ 204,952 |
| "         | SETTEH                    | 4        | 51,238 = £ 204,952 |
| "         | OTTOBRE                   | 4        | 51,238 = £ 204,952 |
| MESEM     | NOVEMBRE                  | 3        | 51,465 = £ 154,395 |
|           |                           |          | £ 1,623,730        |

| ANNO 1986 |                           | UNITARIO |                    |
|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3        | 51,465 = £ 154,395 |
| "         | FEBBRAIO                  | 4        | 51,465 = £ 205,860 |
| "         | MARZO                     | 2        | 51,465 = £ 102,930 |
| "         | APRILE                    | 3        | 51,465 = £ 154,395 |
| "         | MAGGIO                    | 4        | 52,134 = £ 208,536 |
| MESE M    | GIUGNO                    | 4        | 52,134 = £ 208,536 |



| UNITARIO                        |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| MESE M AGOSTO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 53,797 = £ 161,391  |
| " SETTEH.                       | 5 | 53,797 = £ 268,985  |
| " NOVEMBRE                      | 2 | 54,536 = £ 109,072  |
| MESE M DICEMBRE                 | 3 | 54,527 = £ 163,581. |
|                                 |   | £ 1,737,681         |

| UNITARIO                         |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| ANNO 1987                        |   |                    |
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 4 | 54,528 = £ 218,112 |
| FEBBRAIO                         | 3 | 54,528 = £ 163,584 |
|                                  |   | £ 381,696          |

| UNITARIO                        |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| ANNO 1988                       |   |                    |
| MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 59,689 = £ 119,378 |
| " MAGGIO                        | 1 | 61,923 = £ 61,923  |
| " GIUGNO                        | 2 | 61,923 = £ 123,846 |
| " LUGLIO                        | 1 | 61,924 = £ 61,924  |
| " AGOSTO                        | 1 | 61,924 = £ 61,924  |
| " SETTEH.                       | 1 | 61,924 = £ 61,924  |
| " NOVEMBRE                      | 2 | 62,671 = £ 125,342 |
| MESE M DICEMBRE                 | 3 | 62,671 = £ 188,013 |
|                                 |   | £ 804,274          |



# ANNO 1989

## UNITARIO

|                                  |   |          |                  |
|----------------------------------|---|----------|------------------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 62,971 = | 125,942          |
| " FEBBRAIO "                     | 2 | 62,971 = | 125,942          |
| " MARZO "                        | 3 | 62,971 = | 188,913.         |
| " GIUGNO "                       | 1 | 63,867 = | 63,867           |
| " LUGLIO "                       | 4 | 63,867 = | 255,468          |
| " AGOSTO "                       | 3 | 63,867 = | 191,601          |
| " OTTOBRE "                      | 2 | 67,001 = | 134,002          |
| " NOVEMBRE "                     | 4 | 67,885 = | 271,540          |
| MESE M DICEMBRE "                | 3 | 67,885 = | 203,655          |
|                                  |   |          | <u>1,560,930</u> |

# ANNO 1990

## UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 5 | 68,359 = | 341,795 |
| " FEBBRAIO "                     | 2 | 68,359 = | 136,718 |
| " MARZO "                        | 3 | 68,359 = | 205,077 |
| " APRILE "                       | 3 | 68,359 = | 205,077 |
| " MAGGIO "                       | 4 | 69,472 = | 277,888 |
| " GIUGNO "                       | 5 | 69,472 = | 347,360 |
| " LUGLIO "                       | 3 | 69,472 = | 208,416 |
| " AGOSTO "                       | 2 | 69,472 = | 138,944 |
| " SETTEM. "                      | 2 | 69,472 = | 138,944 |
| MESE M OTTOBRE "                 | 4 | 69,472 = | 277,888 |



UNITARIO

|                                   |   |          |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| HESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SODUTO | 4 | 70.516 = | 282,064 |
|-----------------------------------|---|----------|---------|

|            |   |          |         |
|------------|---|----------|---------|
| u DICEMBRE | 4 | 70.516 = | 282,064 |
|------------|---|----------|---------|

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 2,842,235 |
|--|--|--|-----------|

ANNO 1991

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| HESE M GENNAIO RIPOSO NON SODUTO | 4 | 71.243 = | 284,972 |
|----------------------------------|---|----------|---------|

|            |   |          |         |
|------------|---|----------|---------|
| u FEBBRAIO | 4 | 71.243 = | 284,972 |
|------------|---|----------|---------|

|         |   |          |         |
|---------|---|----------|---------|
| u MARZO | 2 | 71.243 = | 142,486 |
|---------|---|----------|---------|

|          |   |          |         |
|----------|---|----------|---------|
| u APRILE | 3 | 71.243 = | 213,729 |
|----------|---|----------|---------|

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| u MAGGIO | 1 | 72.648 = | 72,648 |
|----------|---|----------|--------|

|             |   |          |         |
|-------------|---|----------|---------|
| u SETTEMBRE | 3 | 72.879 = | 218,637 |
|-------------|---|----------|---------|

|           |   |          |         |
|-----------|---|----------|---------|
| u OTTOBRE | 5 | 72.879 = | 364,395 |
|-----------|---|----------|---------|

|            |   |          |         |
|------------|---|----------|---------|
| u NOVEMBRE | 4 | 74.057 = | 296,228 |
|------------|---|----------|---------|

|                 |   |          |         |
|-----------------|---|----------|---------|
| HESE M DICEMBRE | 4 | 74.057 = | 296,228 |
|-----------------|---|----------|---------|

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 2,174,296 |
|--|--|--|-----------|

SEGUE DIETRO



## RIEPILOGO

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| ANNO | 1983 = | 1,430,045  |
| u    | 1984 = | 1,394,777  |
| u    | 1985 = | 1,623,730  |
| u    | 1986 = | 1,737,681  |
| u    | 1987 = | 381,696    |
| u    | 1988 = | 804,274    |
| u    | 1989 = | 1,560,930  |
| u    | 1990 = | 2,842,235  |
| ANNO | 1991 = | 2,174,295  |
|      |        | 13,949,663 |

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna  
a mani

a mani dell'impiegato *Quaresima*  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il 10/6/1978

VITO TAMBORANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI TARANTO  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



10 GIU. 1996

6575 di Prot.

6709/96

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

Legale

O.d.b.

C.A.W.

fu

per il Sig. TANGREDI GIANFRANCO, nato il 4/7/1951, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 193034.

B - Nel periodo dal 1983 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quella necessaria all'esecuzione del presente mandato di comparizione. Dovrò quindi essere presente a quella di comparizione e a quella di discussione. In caso di assenza, nominare sostituto e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Infine tangredi  
e Asciano

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

17996



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 11/4/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo.



lo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 12.333.108= ( ex plurimis: Pretura di Milano del

4/12/1984:Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano  
del 30/3/1990-Pret.Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.;  
Pretura Milano del 9/6/1987-Pret.Bonatavicola-Aquafresca ed  
altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990  
del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1992, usu-  
fruits in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la  
complessiva somma di £. 12.333.108=, come dall'allegato con-  
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-  
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri

Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 11/4/1992; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 20/12/96 ore 10,00, invitando le



parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 30/4/06

Il Pretore

Il Cancelliere

ANNA MARIA TARRA

Copia conforme all'originale

Taranto

14 MAG. 1998



IL CANCELLIERE

## ANNO 1983 TANGREMI GIANFRANCO

|      |         |                    | UNITARIO |                    |
|------|---------|--------------------|----------|--------------------|
| MESE | M       | RIPOSO NON SOGGITO | 3        | 37,453 = £ 112,359 |
| "    | MARZO   | "                  | 1        | 38,360 = £ 38,360  |
| "    | APRILE  | "                  | 1        | 38,360 = £ 38,360  |
| "    | MAGGIO  | "                  | 1        | 39,040 = £ 39,040  |
| "    | LUGLIO  | "                  | 1        | 39,040 = £ 39,040  |
| "    | AGOSTO  | "                  | 4        | 39,493 = £ 157,972 |
| "    | SETTEH. | "                  | 4        | 39,493 = £ 157,972 |
| MESE | M       | NOVEMBRE           | 3        | 40,173 = £ 120,519 |
|      |         |                    |          | £ 703,622          |

## ANNO 1984

|      |          |                    | UNITARIO |                   |
|------|----------|--------------------|----------|-------------------|
| MESE | M        | RIPOSO NON SOGGITO | 2        | 40,173 = £ 80,346 |
| "    | FEBBRAIO | "                  | 1        | 40,627 = £ 40,627 |
| "    | MARZO    | "                  | 1        | 40,627 = £ 40,627 |
| "    | APRILE   | "                  | 1        | 40,627 = £ 40,627 |
| "    | MAGGIO   | "                  | 1        | 41,080 = £ 41,080 |
| "    | LUGLIO   | "                  | 1        | 42,315 = £ 42,315 |
| "    | SETTEH.  | "                  | 2        | 42,768 = £ 85,536 |
| "    | OTTOBRE  | "                  | 1        | 42,768 = £ 42,768 |
| MESE | M        | DICEMBRE           | 2        | 44,031 = £ 88,062 |
|      |          |                    |          | £ 501,988         |



| ANNO 1985 |           |                   | UNITARIO |                    |
|-----------|-----------|-------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | FEBBRAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 2        | 44,485 = £ 88,970  |
| u         | MARZO     | u                 | 1        | 44,485 = £ 44,485  |
| u         | APRILE    | u                 | 3        | 44,485 = £ 133,455 |
| u         | MAGGIO    | u                 | 2        | 45,392 = £ 90,784  |
| u         | LUGLIO    | u                 | 2        | 45,392 = £ 90,784  |
| u         | AGOSTO    | u                 | 1        | 45,577 = £ 45,577  |
| u         | SETTEMBRE | u                 | 4        | 45,577 = £ 182,308 |
| u         | OTTOBRE   | u                 | 1        | 47,577 = £ 47,577  |
| u         | NOVEMBRE  | u                 | 2        | 47,803 = £ 95,606  |
| MESE M    | DICEMBRE  | u                 | 1        | 47,803 = £ 47,803  |
|           |           |                   |          | £ 867,349          |

| ANNO 1986 |           |                   | UNITARIO |                    |
|-----------|-----------|-------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | GENNAIO   | RIPOSO NON GODUTO | 1        | 47,803 = £ 47,803  |
| u         | FEBBRAIO  | u                 | 1        | 47,803 = £ 47,803  |
| u         | MARZO     | u                 | 2        | 47,803 = £ 95,606  |
| u         | APRILE    | u                 | 2        | 47,803 = £ 95,606  |
| u         | MAGGIO    | u                 | 2        | 48,473 = £ 96,946  |
| u         | SETTEMBRE | u                 | 4        | 49,876 = £ 199,504 |
| u         | OTTOBRE   | u                 | 2        | 49,876 = £ 99,752  |
| u         | NOVEMBRE  | u                 | 3        | 51,561 = £ 154,683 |
| MESE M    | DICEMBRE  | u                 | 2        | 51,561 = £ 103,122 |
|           |           |                   |          | £ 940,825          |



| ANNO 1987 |                           |   | UNITARIO   |             |
|-----------|---------------------------|---|------------|-------------|
| MESE M    | GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 51,552 = £ | 51,552      |
| "         | MARZO                     | 2 | 51,552 = £ | 103,104     |
| "         | APRILE                    | 3 | 52,652 = £ | 157,956     |
| "         | MAGGIO                    | 1 | 53,340 = £ | 53,340      |
| "         | GIUGNO                    | 4 | 53,340 = £ | 213,360     |
| "         | AGOSTO                    | 2 | 53,360 = £ | 106,720     |
| "         | SETTEM.                   | 2 | 53,360 = £ | 106,720     |
| "         | OTTOBRE                   | 2 | 53,360 = £ | 106,720     |
| "         | NOVEMBRE                  | 3 | 54,058 = £ | 162,174     |
| MESE M    | DICEMBRE                  | 3 | 54,058 = £ | 162,174     |
|           |                           |   |            | £ 1,223,820 |

| ANNO 1988 |                           |   | UNITARIO   |         |
|-----------|---------------------------|---|------------|---------|
| MESE M    | GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 55,321 = £ | 110,642 |
| "         | FEBBRAIO                  | 2 | 55,321 = £ | 110,642 |
| "         | MARZO                     | 2 | 55,321 = £ | 110,642 |
| "         | APRILE                    | 2 | 55,321 = £ | 110,642 |
| "         | MAGGIO                    | 2 | 57,555 = £ | 115,110 |
| "         | GIUGNO                    | 3 | 57,555 = £ | 172,665 |
| "         | LUGLIO                    | 3 | 57,555 = £ | 172,665 |
| "         | SETTEM.                   | 1 | 57,556 = £ | 57,556  |
| MESE M    | OTTOBRE                   | 1 | 57,556 = £ | 57,556  |



40

|        |                            | UNITARIO |                    |
|--------|----------------------------|----------|--------------------|
| %      |                            |          |                    |
| MESE M | NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO | 2        | 59,356 = £ 118,712 |
| "      | DICEMBRE                   | 1        | 59,356 = £ 59,356  |
|        |                            |          | £ 1,196,188        |

| ANNO 1989 |                          | UNITARIO |                    |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | MASSIO RIPOSO NON GODUTO | 2        | 60,652 = £ 121,304 |
| "         | GIUGNO                   | 2        | 60,652 = £ 121,304 |
| "         | LUGLIO                   | 1        | 60,651 = £ 60,651  |
| "         | AGOSTO                   | 2        | 60,651 = £ 121,302 |
| "         | SETTEH                   | 2        | 60,651 = £ 121,302 |
| "         | OTTOBRE                  | 1        | 65,585 = £ 65,585  |
| "         | NOVEMBRE                 | 3        | 66,512 = £ 199,536 |
| MESE M    | DICEMBRE                 | 1        | 66,512 = £ 66,512  |

| ANNO 1990 |                           | UNITARIO |                    |
|-----------|---------------------------|----------|--------------------|
| MESE M    | GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2        | 67,761 = £ 135,522 |
| "         | FEBBRAIO                  | 1        | 67,761 = £ 67,761  |
| "         | APRILE                    | 2        | 67,761 = £ 135,522 |
| "         | MAGGIO                    | 1        | 68,926 = £ 68,926  |
| "         | GIUGNO                    | 2        | 68,926 = £ 137,852 |
| "         | LUGLIO                    | 3        | 68,926 = £ 206,778 |
| "         | AGOSTO                    | 3        | 68,926 = £ 206,778 |
| "         | SETTEH.                   | 2        | 68,926 = £ 137,852 |
| MESE M    | OTTOBRE                   | 2        | 68,926 = £ 137,852 |



70

52

|                                     |   |          |             |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SOGGETTO | 3 | 71,384 = | £ 214,152   |
| " DICEMBRE                          | 3 | 71,384 = | £ 214,152   |
|                                     |   |          | £ 1,663,147 |

ANNO 1991

UNITARIO

|                                    |   |          |             |
|------------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO | 2 | 73,314 = | £ 146,628   |
| " FEBBRAIO                         | 2 | 73,314 = | £ 146,628   |
| " MARZO                            | 3 | 73,314 = | £ 219,942   |
| " APRILE                           | 3 | 73,314 = | £ 219,942   |
| " MAGGIO                           | 3 | 74,787 = | £ 224,361   |
| " GIUGNO                           | 2 | 74,787 = | £ 149,574   |
| " LUGLIO                           | 3 | 74,787 = | £ 224,361   |
| " AGOSTO                           | 3 | 74,787 = | £ 224,361   |
| " SETTEM.                          | 4 | 74,787 = | £ 299,148   |
| " OTTOBRE                          | 4 | 74,787 = | £ 299,148   |
| " NOVEMBRE                         | 4 | 76,020 = | £ 304,080   |
| MESE M DICEMBRE                    | 2 | 76,020 = | £ 152,040   |
|                                    |   |          | £ 2,610,213 |

ANNO 1992

UNITARIO

|                                    |   |          |           |
|------------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO | 4 | 76,020 = | £ 304,080 |
| " FEBBRAIO                         | 2 | 76,020 = | £ 152,040 |
| MESE M MARZO                       | 3 | 76,020 = | £ 228,060 |

% SEQUE DIETRO



UNITARIO

|        |         |                   |   |          |           |
|--------|---------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | APRILE  | RIPOSO NON GODUTO | 4 | 76020 =  | 304.080   |
| "      | MAGGIO  | "                 | 2 | 76020 =  | 152.040   |
| "      | GIUGNO  | "                 | 2 | 76.020 = | 152.040   |
| "      | LUGLIO  | "                 | 2 | 76.020 = | 152.040   |
| "      | AGOSTO  | "                 | 1 | 76.020 = | 76020     |
| "      | SETTEH. | "                 | 2 | 76.020 = | 152.040   |
| MESE M | OTTOBRE | "                 | 1 | 76.020 = | 76.020    |
|        |         |                   |   |          | 1.748.460 |

## RIEPILOSO

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| ANNO | 1983 = | 703.622    |
| "    | 1984 = | 501.988    |
| "    | 1985 = | 867.349    |
| "    | 1986 = | 940.825    |
| "    | 1987 = | 1.223.820  |
| "    | 1988 = | 1.196.188  |
| "    | 1989 = | 877.496    |
| "    | 1990 = | 1.663.147  |
| "    | 1991 = | 2.610.213  |
| ANNO | 1992 = | 1.748.460  |
|      |        | 12.333.108 |

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

N. 10/10/1992

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

10 GIU. 1996

SEZIONE LAVORO

6576 di Prot. Ricorso di lavoro

Legale  
/

per il Sig. STRADA GUSTAVO, nato il 10/11/1956, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 192369.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, nonché nella eventuale opposizione e appellando ogni facoltà di mio avvocato e quella di trattare, quietanza, re chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Strada Gustav  
E. Asciano

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

18991

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 3/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati-  
vi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 9.663.010= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1991, usu-  
frutti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la  
complessiva somma di £. 9.663.010=, come dall'allegato con-  
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-  
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 17/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 14/4/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 19/4/96

Il Pretore

F.T. Dr. MARCELLO FISCHETTI

Il Cancelliere

**copie conforme all'originale**

Taranto

6 MAG 1995



IL CANCELLIERE



## ANNO 1983 STRADA GUSTANO UNITARIO

|                                 |   |          |        |
|---------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M AGOSTO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 39.493 = | 78.986 |
|---------------------------------|---|----------|--------|

|           |   |          |         |
|-----------|---|----------|---------|
| " SETTEH. | 3 | 39.493 = | 118.479 |
|-----------|---|----------|---------|

|                |   |          |         |
|----------------|---|----------|---------|
| MESE M OTTOBRE | 1 | 39.493 = | 39.493  |
|                |   |          | 236.904 |

## ANNO 1984

UNITARIO

|                                   |   |          |        |
|-----------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 40.627 = | 40.627 |
|-----------------------------------|---|----------|--------|

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| " GIUGNO | 1 | 42.315 = | 42.315 |
|----------|---|----------|--------|

|           |   |          |        |
|-----------|---|----------|--------|
| " SETTEH. | 1 | 42.768 = | 42.768 |
|-----------|---|----------|--------|

|           |   |          |        |
|-----------|---|----------|--------|
| " OTTOBRE | 1 | 42.768 = | 42.768 |
|-----------|---|----------|--------|

|                 |   |          |        |
|-----------------|---|----------|--------|
| MESE M NOVEMBRE | 1 | 43.222 = | 43.222 |
|-----------------|---|----------|--------|

211.700

## ANNO 1985

UNITARIO

|                                 |   |          |        |
|---------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M MARZIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 45.392 = | 45.392 |
|---------------------------------|---|----------|--------|

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| " GIUGNO | 1 | 45.392 = | 45.392 |
|----------|---|----------|--------|

|          |   |          |        |
|----------|---|----------|--------|
| " LUGLIO | 2 | 45.392 = | 90.784 |
|----------|---|----------|--------|

|                |   |          |        |
|----------------|---|----------|--------|
| MESE M SETTEH. | 2 | 45.577 = | 91.154 |
|----------------|---|----------|--------|

272.722



UNITARIO

ANNO 1986

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | MAGGIO   | RIPOSO NON GODUTO | 3 | 48.473 = | 145.419   |
| "      | GIUGNO   | "                 | 4 | 48.473 = | 193.892   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 3 | 49.876 = | 149.628   |
| "      | SETTEH.  | "                 | 1 | 49.876 = | 49.876    |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 2 | 49.876 = | 99.752    |
| "      | NOVEMBRE | "                 | 3 | 50.615 = | 151.845   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 5 | 50.606 = | 253.030   |
|        |          |                   |   |          | 1.043.442 |

UNITARIO

ANNO 1987

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 1 | 50.606 = | 50.606    |
| "      | MARZO    | "                 | 2 | 50.606 = | 101.212   |
| "      | APRILE   | "                 | 4 | 52.652 = | 210.608   |
| "      | LUGLIO   | "                 | 5 | 53.360 = | 266.800   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 1 | 53.360 = | 53.360    |
| "      | SETTEH.  | "                 | 2 | 53.360 = | 106.720   |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 2 | 53.360 = | 106.720   |
| "      | NOVEMBRE | "                 | 3 | 54.058 = | 162.174   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 1 | 54.058 = | 54.058    |
|        |          |                   |   |          | 1.112.258 |



| ANNO 1988 |           |                     | UNITARIO |                  |
|-----------|-----------|---------------------|----------|------------------|
| MESE M    | GENNAIO   | RIPOSO NON SOGGETTO | 1        | 55,321 = 55,321  |
| n         | FEBBRAIO  | n                   | 2        | 55,321 = 110,642 |
| n         | MARZO     | n                   | 1        | 55,321 = 55,321  |
| n         | APRILE    | n                   | 3        | 55,321 = 165,963 |
| n         | MAGGIO    | n                   | 2        | 57,555 = 115,110 |
| n         | GIUGNO    | n                   | 2        | 57,556 = 115,112 |
| n         | LUGLIO    | n                   | 3        | 57,556 = 172,668 |
| n         | AGOSTO    | n                   | 2        | 57,556 = 115,112 |
| n         | SETTEMBRE | n                   | 4        | 57,556 = 230,224 |
| n         | OTTOBRE   | n                   | 2        | 58,303 = 116,606 |
| n         | NOVEMBRE  | n                   | 2        | 58,303 = 116,606 |
| MESE M    | DICEMBRE  | n                   |          | 1.368,685        |

| ANNO 1989 |           |                     | UNITARIO |                  |
|-----------|-----------|---------------------|----------|------------------|
| MESE M    | FEBBRAIO  | RIPOSO NON SOGGETTO | 1        | 58,603 = 58,603  |
| n         | MARZO     | n                   | 2        | 58,603 = 117,206 |
| n         | APRILE    | n                   | 1        | 59,656 = 59,656  |
| n         | MAGGIO    | n                   | 3        | 60,652 = 181,956 |
| n         | LUGLIO    | n                   | 3        | 60,651 = 181,953 |
| n         | AGOSTO    | n                   | 2        | 60,651 = 121,302 |
| MESE M    | SETTEMBRE | n                   | 3        | 60,651 = 181,953 |



UNITARIO

|                                   |   |          |             |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO | 1 | 65,585 = | € 65,585    |
| " NOVEMBRE "                      | 3 | 66,512 = | € 199,536   |
| " DICEMBRE "                      | 2 | 66,512 = | € 133,024   |
| MESE DI DICEMBRE                  |   |          | € 1,245,474 |

ANNO 1990

UNITARIO

|                                   |   |          |             |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 67,761 = | € 203,282   |
| " FEBBRAIO "                      | 2 | 67,761 = | € 135,522   |
| " MARZO "                         | 1 | 67,761 = | € 67,761    |
| " APRILE "                        | 1 | 68,926 = | € 68,926    |
| " MAGGIO "                        | 1 | 68,926 = | € 68,926    |
| " GIUGNO "                        | 3 | 68,926 = | € 206,778   |
| " LUGLIO "                        | 3 | 68,926 = | € 206,778   |
| " AGOSTO "                        | 1 | 68,926 = | € 68,926    |
| " SETTEMBRE "                     | 5 | 68,926 = | € 344,630   |
| " OTTOBRE "                       | 3 | 70,019 = | € 210,057   |
| " NOVEMBRE "                      | 3 | 70,019 = | € 210,057   |
| MESE DI DICEMBRE                  |   |          | € 1,491,643 |

ANNO 1991

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |             |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-------------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 2 | 71.868 = | £ 143.736   |
| "      | FEBBRAIO | "                 | 3 | 71.868 = | £ 215.604   |
| "      | MARZO    | "                 | 1 | 71.868 = | £ 71.868    |
| "      | APRILE   | "                 | 3 | 73.314 = | £ 219.942   |
| "      | MAGGIO   | "                 | 3 | 74.787 = | £ 224.361   |
| "      | GIUGNO   | "                 | 3 | 74.787 = | £ 224.361   |
| "      | LUGLIO   | "                 | 1 | 74.787 = | £ 299.148   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 3 | 74.787 = | £ 224.361   |
| "      | SETTEM   | "                 | 1 | 74.787 = | £ 74.787    |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 2 | 74.787 = | £ 149.574   |
| "      | NOVENBRE | "                 | 5 | 76.020 = | £ 380.100   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 2 | 76.020 = | £ 152.040   |
|        |          |                   |   |          | £ 2.379.882 |

SEQUE DIETRO



## RIEPILOGO

ANNO 1983 = £ 236.904

" 1984 = £ 211.700

" 1985 = £ 272.722

" 1986 = £ 1.043.442

" 1987 = £ 1.112.258

" 1988 = £ 1.368.685

" 1989 = £ 1.245.774

" 1990 = £ 1.791.643

ANNO 1991 = £ 2.379.882

£ 9.663.010

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

Il

*Quasi lucida*  
*10/6/1996*  
VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

10 GIU. 1996

SEZIONE LAVORO

6578 di Prot.

Ricorso di lavoro

per il Sig. NOIA GIOVANNI, nato il 10/1/1938, elettivamente  
domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv.  
Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
~~condannato di prima~~ <sup>OP. QUALIFICATO</sup>, matricola 166501.

B - Nel periodo dal 1982 al 1992 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

6720/36

*Lepe*

N. Cron. 17992  
COM. Ind. trasfer. L. 5.200  
Taranto, 11/06/1996

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e  
difendermi in ogni fase e gra-  
do del presente giudizio. E  
quello espressivo di esecuzio-  
ne. E' da ritenere che l'eventuale  
passaggio di proprietà non  
fa decadere la competenza  
quella di Taranto, ma che  
re. chiamo in causa  
nominare costituiti e rinunci  
agli atti del giudizio. Ele  
domicilio nel Vs. studio.

*N. G. G. G.*  
*E. G. G.*

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 2/12/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.11.599.258= ( *ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gamharin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali dal 1982 al 1992, usu-  
fruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la  
complessiva somma di L. 11.599.258=, come dall'allegato con-  
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre  
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-  
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 2/12/1992; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 14-1-1997 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 19-4-96

Il Pretore

F.to: DR. MARCELLO FISCHETTI

Il Cancelliere

**Copia conforme all'originale**

Taranto



6 MAG. 1996

IL CANCELLIERE



ANNO 1982 NOIA GIOVANNI

UNITARIO

|        |          |                   |   |            |             |
|--------|----------|-------------------|---|------------|-------------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 5 | 30,083 = £ | 150,415     |
| u      | FEBBRAIO | u                 | 4 | 30,800 = £ | 123,200     |
| u      | MARZO    | u                 | 4 | 30,800 = £ | 123,200     |
| u      | APRILE   | u                 | 4 | 30,800 = £ | 123,200     |
| u      | MAGGIO   | u                 | 4 | 31,756 = £ | 127,024     |
| u      | GIUGNO   | u                 | 4 | 31,756 = £ | 127,024     |
| u      | LUGLIO   | u                 | 5 | 34,468 = £ | 172,340     |
| u      | AGOSTO   | u                 | 1 | 35,503 = £ | 35,503      |
| u      | SETTEM   | u                 | 3 | 35,503 = £ | 106,509     |
| u      | OTTOBRE  | u                 | 4 | 35,503 = £ | 142,012     |
| u      | NOVEMBRE | u                 | 5 | 36,538 = £ | 182,690     |
| MESE M | DICEMBRE | u                 | 4 | 36,538 = £ | 146,152     |
|        |          |                   |   |            | £ 1,559,269 |

ANNO 1983

UNITARIO

|        |          |                   |   |            |         |
|--------|----------|-------------------|---|------------|---------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON GODUTO | 5 | 38,169 = £ | 190,845 |
| u      | FEBBRAIO | u                 | 3 | 39,075 = £ | 117,225 |
| u      | MARZO    | u                 | 5 | 39,075 = £ | 195,375 |
| u      | APRILE   | u                 | 4 | 39,075 = £ | 156,300 |
| u      | MAGGIO   | u                 | 5 | 39,755 = £ | 198,775 |
| u      | GIUGNO   | u                 | 4 | 39,755 = £ | 159,020 |
| MESE M | LUGLIO   | u                 | 5 | 39,755 = £ | 198,775 |
|        | AGOSTO   | u                 | 2 | 40,209 = £ | 80,418  |



## UNITARIO

|                                   |   |          |             |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE M. SETTEM. RIPOSO NON GODUTO | 5 | 40,209 = | £ 201,045   |
| " OTTOBRE "                       | 3 | 40,209 = | £ 120,627   |
| " NOVEMBRE "                      | 2 | 40,889 = | £ 81,778    |
| " DICEMBRE "                      | 3 | 40,889 = | £ 122,667   |
|                                   |   |          | £ 1,822,850 |

## UNITARIO

ANNO 1984

|                                    |   |          |           |
|------------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE M. FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 41,342 = | £ 41,342  |
| " APRILE "                         | 1 | 41,342 = | £ 41,342  |
| " MAGGIO "                         | 1 | 43,606 = | £ 43,606  |
| " GIUGNO "                         | 1 | 44,841 = | £ 44,841  |
| " AGOSTO "                         | 2 | 45,294 = | £ 90,588  |
| " SETTEM. "                        | 2 | 45,294 = | £ 90,588  |
| MESE M. OTTOBRE "                  | 1 | 45,294 = | £ 45,294  |
|                                    |   |          | £ 397,601 |

## UNITARIO

ANNO 1985

|                                  |   |          |           |
|----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE M. APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 47,031 = | £ 94,062  |
| " MAGGIO "                       | 3 | 47,937 = | £ 143,811 |
| " GIUGNO "                       | 4 | 47,937 = | £ 191,748 |
| " LUGLIO "                       | 4 | 47,937 = | £ 191,748 |
| " AGOSTO "                       | 3 | 50,337 = | £ 151,011 |
| " SETTEM. "                      | 4 | 50,337 = | £ 201,348 |
| MESE M. OTTOBRE "                | 5 | 50,337 = | £ 251,685 |



|                                   |   |            |         |
|-----------------------------------|---|------------|---------|
| MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO | 4 | 50,564 = £ | 202,256 |
| " DICEMBRE                        | 5 | 50,564 = £ | 252,820 |

£ 1,680,489

ANNO 1986

UNITARIO

|                                  |   |            |         |
|----------------------------------|---|------------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 5 | 50,564 = £ | 252,820 |
| SETTEH                           | 1 | 52,831 = £ | 52,831  |

£ 305,651

ANNO 1987

UNITARIO

|                                 |   |            |        |
|---------------------------------|---|------------|--------|
| MESE M SETTEH RIPOSO NON GODUTO | 1 | 56,486 = £ | 56,486 |
| OCTOBRE                         | 1 | 56,486 = £ | 56,486 |
| NOVEMBRE                        | 1 | 57,183 = £ | 57,183 |
| DICEMBRE                        | 1 | 57,183 = £ | 57,183 |

£ 227,338

ANNO 1988

UNITARIO

|                                   |   |            |         |
|-----------------------------------|---|------------|---------|
| MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 58,616 = £ | 117,232 |
| " MARZO                           | 1 | 58,616 = £ | 58,616  |
| " APRILE                          | 1 | 58,616 = £ | 58,616  |
| " GIUGNO                          | 1 | 60,850 = £ | 60,850  |
| MESE M DICEMBRE                   | 1 | 61,598 = £ | 61,598  |

£ 356,912

ANNO 1989

UNITARIO

|                                   |   |            |         |
|-----------------------------------|---|------------|---------|
| MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 62,971 = £ | 62,971  |
| h AGOSTO h                        | 1 | 63,966 = £ | 63,966  |
| MESE M OTTOBRE h                  | 1 | 69,838 = £ | 69,838  |
|                                   |   |            | 196,775 |

ANNO 1990

UNITARIO

|                                  |   |            |           |
|----------------------------------|---|------------|-----------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 72,013 = £ | 216,039   |
| h FEBBRAIO h                     | 1 | 72,013 = £ | 72,013    |
| h MARZO h                        | 2 | 72,013 = £ | 144,026   |
| h APRILE h                       | 2 | 72,013 = £ | 144,026   |
| h MAGGIO h                       | 2 | 73,179 = £ | 146,358   |
| h GIUGNO h                       | 2 | 73,179 = £ | 146,358   |
| h LUGLIO h                       | 3 | 73,179 = £ | 219,537   |
| h AGOSTO h                       | 2 | 73,179 = £ | 146,358   |
| h SETTEH. h                      | 1 | 73,179 = £ | 73,179    |
| h OTTOBRE h                      | 1 | 73,179 = £ | 73,179    |
| h NOVEMBRE h                     | 2 | 74,272 = £ | 148,544   |
| MESE M DICEMBRE h                | 1 | 74,272 = £ | 74,272    |
|                                  |   |            | 1,603,889 |



ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO 2 76.609 = £ 153.218

" MARZO " 2 76.609 = £ 153.218

" APRILE " 4 76.609 = £ 306.436

" GIUGNO " 4 78.082 = £ 312.328

" LUGLIO " 2 78.082 = £ 156.164

" AGOSTO " 2 78.082 = £ 156.164

" SETTEM. " 3 78.082 = £ 234.246

" OTTOBRE " 5 78.082 = £ 390.410

" NOVEMBRE " 3 79.315 = £ 237.945

MESE M DICEMBRE " 2 79.315 = £ 158.630

£ 2.258.759

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOBUTO 2 79.315 = £ 158.630

" MARZO " 3 79.315 = £ 237.945

" APRILE " 5 79.315 = £ 396.575

" MAGGIO " 2 79.315 = £ 158.630

" GIUGNO " 2 79.315 = £ 158.630

MESE M LUGLIO " 1 79.315 = £ 79.315

£ 1.189.725

SEQUE METRO //

# RIEPILOGO

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| ANNO | 1982 = | £ 1,559,269  |
| "    | 1983 = | £ 1,822,850  |
| "    | 1984 = | £ 397,601    |
| "    | 1985 = | £ 1,680,489  |
| "    | 1986 = | £ 305,651    |
| "    | 1987 = | £ 227,338    |
| "    | 1988 = | £ 356,912    |
| "    | 1989 = | £ 196,775    |
| "    | 1990 = | £ 1,603,889  |
| "    | 1991 = | £ 2,258,759  |
| ANNO | 1992 = | £ 1,189,725  |
|      |        | £ 11,599,258 |



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato  
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Don. 5  
A. 4. 1. 1.



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.11.185.903= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984:Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret.Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret.Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1990, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 11.185.903=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

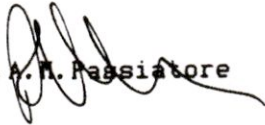
3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996

Dott. Proc.  A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

C.R.O.N. 19287

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 27/4/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 29/5/96

Il Pretore

F.to Sott. Procuratore



Il Cancelliere

7.70

Copia conforme all'originale

Taranto

- 7 GIU. 1996



IL CANCELLIERE



| ANNO 1981 FUSCO COSIMO |          |                   | UNITARIO |                  |
|------------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| MESE M                 | MARZO    | RIPOSO NON GIBUTO | 4        | 28,640 = 114,560 |
| "                      | APRILE   | "                 | 3        | 28,640 = 85,920  |
| "                      | MAGGIO   | "                 | 4        | 29,755 = 119,020 |
| "                      | GIUGNO   | "                 | 4        | 29,755 = 119,020 |
| "                      | LUGLIO   | "                 | 3        | 30,341 = 91,023  |
| "                      | AGOSTO   | "                 | 5        | 31,137 = 155,685 |
| "                      | SETTEM.  | "                 | 2        | 31,137 = 62,274  |
| "                      | OTTOBRE  | "                 | 4        | 31,137 = 124,548 |
| "                      | NOVEMBRE | "                 | 4        | 31,854 = 127,416 |
| "                      | DICEMBRE | "                 | 3        | 31,854 = 95,562  |
| MESE M                 | MEINBRE  | "                 |          | 1,095,028        |

| ANNO 1982 |          |                   | UNITARIO |                  |
|-----------|----------|-------------------|----------|------------------|
| MESE M    | GENNAIO  | RIPOSO NON GIBUTO | 3        | 31,907 = 95,721  |
| "         | FEBBRAIO | "                 | 4        | 32,623 = 130,492 |
| "         | MARZO    | "                 | 4        | 32,623 = 130,492 |
| "         | APRILE   | "                 | 4        | 32,623 = 130,492 |
| "         | MAGGIO   | "                 | 3        | 33,579 = 100,737 |
| "         | GIUGNO   | "                 | 2        | 33,579 = 67,158  |
| "         | LUGLIO   | "                 | 5        | 36,832 = 184,160 |
| "         | AGOSTO   | "                 | 4        | 37,917 = 151,668 |
| MESE M    | SETTEM.  | "                 | 3        | 37,917 = 113,751 |



UNITARIO

|                                  |   |          |           |
|----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO | 4 | 37,917 = | 151,668   |
| " NOVEMBRE "                     | 4 | 38,952 = | 155,808   |
| " DICEMBRE "                     | 4 | 38,952 = | 155,808   |
| MESE DI                          |   |          | 1.568,205 |

ANNO 1983

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 4 | 39,979 = | 159,916 |
| FEBBRAIO                         | 1 | 40,886 = | 40,886  |
| MARZO                            | 2 | 40,886 = | 81,772  |
| AGOSTO                           | 3 | 42,848 = | 128,544 |
| SETTEM.                          | 2 | 42,848 = | 85,696  |
|                                  |   |          | 496,814 |

ANNO 1984

UNITARIO

|                                   |   |          |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 43,982 = | 43,982  |
| " AGOSTO "                        | 2 | 46,123 = | 92,246  |
| MESE M SETTEM                     | 1 | 46,123 = | 46,123  |
|                                   |   |          | 182,351 |

ANNO 1986

UNITARIO

|                                   |   |          |         |
|-----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 51,465 = | 102,930 |
| " MARZO "                         | 2 | 51,465 = | 102,930 |
| " APRILE "                        | 3 | 51,465 = | 154,395 |
| MESE M MAGGIO                     | 1 | 52,134 = | 52,134  |

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | GIUGNO   | RIPOSO NON SOBITO | 2 | 52,134 = | 104,268   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 5 | 53,797 = | 268,985   |
| "      | SETTEH   | "                 | 4 | 53,797 = | 215,188   |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 4 | 53,797 = | 215,188   |
| "      | NOVEMBRE | "                 | 2 | 54,536 = | 109,072   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 3 | 54,527 = | 163,581   |
|        |          |                   |   |          | 1,488,671 |

ANNO 1987

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO NON SOBITO | 3 | 54,528 = | 163,584   |
| "      | FEBBRAIO | "                 | 2 | 54,528 = | 109,056   |
| "      | MARZO    | "                 | 3 | 54,528 = | 163,584   |
| "      | APRILE   | "                 | 4 | 55,778 = | 223,112   |
| "      | MAGGIO   | "                 | 2 | 56,466 = | 112,932   |
| "      | GIUGNO   | "                 | 3 | 56,466 = | 169,398   |
| "      | LUGLIO   | "                 | 3 | 57,501 = | 172,503   |
| "      | AGOSTO   | "                 | 3 | 57,501 = | 172,503   |
| "      | SETTEH   | "                 | 5 | 57,501 = | 287,505   |
| "      | OTTOBRE  | "                 | 3 | 57,501 = | 172,503   |
| "      | NOVEMBRE | "                 | 2 | 58,199 = | 116,398   |
| MESE M | DICEMBRE | "                 | 2 | 58,199 = | 116,398   |
|        |          |                   |   |          | 1,979,476 |



NO 1988

UNITARIO

Hz

|                                   |   |          |             |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|
| MESE DI GENNAIO RIFOSO NON SOLOTO | 3 | 59,689 = | £ 179.067   |
| " FEBBRAIO                        | 4 | 59,689 = | £ 238.756   |
| " MARZO                           | 3 | 59,689 = | £ 179.067   |
| " APRILE                          | 4 | 59,689 = | £ 238.756   |
| " GIUGNO                          | 4 | 61,923 = | £ 247.692   |
| " LUGLIO                          | 3 | 61,924 = | £ 185.772   |
| " AGOSTO                          | 2 | 61,924 = | £ 123.848   |
| " SETTEMBRE                       | 4 | 61,924 = | £ 247.696   |
| " OTTOBRE                         | 2 | 61,924 = | £ 123.848   |
| " NOVEMBRE                        | 2 | 62,671 = | £ 125.342   |
| MESE DI DICEMBRE                  | 2 | 62,671 = | £ 125.342   |
|                                   |   |          | £ 2.015.186 |

ANNO 1989

UNITARIO

|                                   |   |          |           |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI GENNAIO RIFOSO NON SOLOTO | 3 | 62,971 = | £ 188.913 |
| " FEBBRAIO                        | 2 | 62,971 = | £ 125.942 |
| " MARZO                           | 2 | 62,971 = | £ 125.942 |
| " APRILE                          | 3 | 62,971 = | £ 188.913 |
| " MAGGIO                          | 3 | 63,967 = | £ 191.901 |
| " GIUGNO                          | 1 | 63,967 = | £ 63.967  |
| " LUGLIO                          | 2 | 64,213 = | £ 128.426 |
| " AGOSTO                          | 1 | 64,213 = | £ 64.213  |
| MESE DI SETTEMBRE                 | 2 | 64,213 = | £ 128.426 |

## UNITARIO

MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 3 70,085 = £ 210,255

3 71,012 = £ 213,036

2 71,012 = £ 142,024

MESE DI DICEMBRE

£ 1,771,958.

## ANNO 1990

## UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 72,757 = £ 291,028

MESE DI FEBBRAIO

1 72,846 = £ 72,846

MESE DI GIUGNO

1 74,036 = £ 74,036

MESE DI DICEMBRE

2 75,152 = £ 150,304

£ 588,214

## RIEPILO

ANNO 1981 = £ 1,095,028

" 1982 = £ 1,568,205

" 1983 = £ 496,814

" 1984 = £ 182,351

" 1985 = £ 1,488,671

" 1987 = £ 1,979,476

" 1988 = £ 2,015,186

" 1989 = £ 1,771,958

ANNO 1990 = £ 588,214

£ 11,185,903



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di D. Ruffo Francesco Prefetto  
della segreteria assoluta della  
prefettura di Taranto*

21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



21 GIU. 1996

8636/96

7059 di Prot.

Coli 8

LEGALE  
PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. COLUCCI FRANCESCO, nato il 30/2/1965, elettiva-  
mente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio  
avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
conducente di linea, matricola 120875.

B - Nel periodo dal 1991 al 1992 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

14641  
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE  
In delega a rappresentarmi e  
difendermi in ogni fase e gra-  
do del presente giudizio, in  
virtù del mandato a margine  
dell'atto di costituzione, in  
esecuzione della sentenza di  
condanna emessa dal Tribunale  
di Taranto in data 18/4/96  
per la quale è stata condannata  
la convenuta a risarcirmi il danno  
morale e a pagare i danni  
interessi e gli interessi  
legali e a condannare  
la convenuta a pagare  
gli atti del presente giudizio. Eleggo  
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 18/4/96

Francesco Colucci  
E. Asciano

Dott.  
A. MAURIZIO PASSIATORE



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 31/12/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 1.685.688= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro  
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1991 - 1992,  
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,  
la complessiva somma di £. 1.685.688=, come dall'allegato  
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-  
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale  
rivalutato;

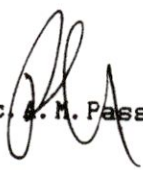
2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc.  A.M. Passiatore

C.RON. 13288

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 27/4/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 23/5/96

Il Pretore  
F.to Dott. M. M. M. M. M.



L5

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 GIU. 1996



IL CANCELLIERE



# ANNO 1991 POLVERI FRANCESCO

UNITARIO

MESE M DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO | 1 | 70.237 = £ 70.237

## ANNO 1992

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 70.237 = £ 140.474

" FEBBRAIO " " | 2 | 70.237 = £ 140.474

" MARZO " " | 3 | 70.237 = £ 210.711

" APRILE " " | 4 | 70.237 = £ 280.948

" MAGGIO " " | 3 | 70.237 = £ 210.711

" GIUGNO " " | 2 | 70.237 = £ 140.474

" LUGLIO " " | 2 | 70.237 = £ 140.474

" AGOSTO " " | 1 | 70.237 = £ 70.237

MESE M SETTEMBRE " " | 4 | 70.237 = £ 280.948

£ 1.615.451

## RIEPILOGO

ANNO 1991 = £ 70.237

ANNO 1992 = £ 1.615.451

£ 1.685.688



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Raffaele Faccone, du fidele  
delle segretarie espletta alle  
requisiti dell'atto*



21 GIU. 1996

ARTURO SANTABADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

Don. B. ...  
Via Cosimo ...  
74024 ...  
Scala B

21 GIU. 1996  
ToST di ProL

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. CRISTALLO PAOLO, nato il 30/1/1951, elettivamen-

te domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv.

Pierfranco Asciano), presso e nello studio del

Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e

chiede, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del

suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via

Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di

condcente di linea, matricola 124074.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla

convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato

dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-

za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-

rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-

munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento

del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella

misura che si rilevava dal prospetti paga e dal conteggio ana-

litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Legale

9632/86

Cof. A

Carro 18/4/86  
e ufficio



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.13.652.816= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro  
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991,  
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,  
la complessiva somma di £. 13.652.816=, come dall'allegato  
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-  
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale  
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc. A. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 2/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 4/6/96 Il Pretore

VITO VOZZO



J. L. Il Cancelliere  
PACIUCI

Copia conforme all'originale

Taranto

14 GIU 1996



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



ANNO 1983 Pirtallo Paolo

15

| UNITARIO                          |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON SOLOTO | 1 | 42.019 = 42.019 |

| UNITARIO                         |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| ANNO 1984                        |   |                  |
| MESE DI MAGGIO RIPOSO NON SOLOTO | 1 | 43.606 = 43.606  |
| AGOSTO                           | 2 | 45.294 = 90.588  |
| NOVEMBRE                         | 5 | 45.748 = 228.740 |
|                                  |   | <u>362.934</u>   |

| UNITARIO                          |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| ANNO 1985                         |   |                  |
| MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO | 3 | 45.748 = 137.244 |
| " FEBBRAIO "                      | 2 | 46.202 = 92.404  |
| " MARZO "                         | 3 | 46.202 = 138.606 |
| " APRILE "                        | 2 | 46.202 = 92.404  |
| " MAGGIO "                        | 3 | 47.108 = 141.324 |
| " GIUGNO "                        | 2 | 47.108 = 94.216  |
| " LUGLIO "                        | 1 | 47.108 = 47.108  |
| " AGOSTO "                        | 1 | 49.437 = 49.437  |
| " SETTEMBRE "                     | 2 | 50.337 = 100.674 |
| " OTTOBRE "                       | 1 | 50.337 = 50.337  |
| " NOVEMBRE "                      | 2 | 50.564 = 101.128 |
| " DICEMBRE "                      | 2 | 50.564 = 101.128 |
|                                   |   | <u>1.146.010</u> |



ANNO 1986

UNITARIO

|      |   |          |                   |   |          |         |
|------|---|----------|-------------------|---|----------|---------|
| MESE | M | Gennaio  | Riposo non goduto | 3 | 50,564 = | 151,692 |
| "    | " | Febbraio | "                 | 2 | 50,564 = | 101,128 |
| "    | " | Marzo    | "                 | 1 | 50,564 = | 50,564  |
| "    | " | Aprile   | "                 | 1 | 50,564 = | 50,564  |
| "    | " | Maggio   | "                 | 1 | 51,833 = | 51,833  |
| "    | " | Giugno   | "                 | 4 | 52,831 = | 211,324 |
| "    | " | Luglio   | "                 | 2 | 52,831 = | 105,662 |
| "    | " | Settem.  | "                 | 1 | 53,541 = | 53,541  |
| "    | " | Novembre | "                 | 1 | 53,562 = | 53,562  |
| MESE | M | Dicembre | "                 |   |          | 829,300 |

ANNO 1987

UNITARIO

|      |   |          |                   |   |          |          |
|------|---|----------|-------------------|---|----------|----------|
| MESE | M | Marzo    | Riposo non goduto | 3 | 53,562 = | 160,686  |
| "    | " | Maggio   | "                 | 4 | 55,450 = | 221,800  |
| "    | " | Giugno   | "                 | 2 | 55,450 = | 110,900  |
| "    | " | Luglio   | "                 | 2 | 55,470 = | 110,940  |
| "    | " | Agosto   | "                 | 5 | 55,470 = | 277,350  |
| "    | " | Settem.  | "                 | 5 | 56,486 = | 282,430  |
| "    | " | Ottobre  | "                 | 2 | 56,486 = | 112,972  |
| "    | " | Novembre | "                 | 4 | 57,183 = | 228,732  |
| MESE | M | Dicembre | "                 | 3 | 57,183 = | 171,549  |
|      |   |          |                   |   |          | 1677,359 |

ANNO 1988

UNITARIO

|      |   |          |                     |   |          |                  |
|------|---|----------|---------------------|---|----------|------------------|
| MESE | M | GENNAIO  | RIPOSO NON SOGGETTO | 2 | 58,616 = | 117,232          |
| "    | " | MARZO    | "                   | 3 | 58,616 = | 175,848          |
| "    | " | APRILE   | "                   | 4 | 58,616 = | 234,464          |
| "    | " | MAGGIO   | "                   | 1 | 60,850 = | 60,850           |
| "    | " | GIUGNO   | "                   | 2 | 60,850 = | 121,700          |
| "    | " | LUGLIO   | "                   | 2 | 60,851 = | 121,702          |
| "    | " | AGOSTO   | "                   | 3 | 60,851 = | 182,553          |
| "    | " | NOVEMBRE | "                   | 3 | 61,598 = | 184,794          |
| "    | " | DICEMBRE | "                   | 2 | 61,598 = | 123,196          |
|      |   |          |                     |   |          | <u>1,322,339</u> |

ANNO 1989

UNITARIO

|      |   |                   |                     |   |          |                  |
|------|---|-------------------|---------------------|---|----------|------------------|
| MESE | M | GENNAIO           | RIPOSO NON SOGGETTO | 1 | 61,899 = | 61,899           |
| "    | " | FEBBRAIO          | "                   | 2 | 61,899 = | 123,798          |
| "    | " | MARZO             | "                   | 2 | 61,899 = | 123,798          |
| "    | " | APRILE            | "                   | 4 | 61,899 = | 247,596          |
| "    | " | GIUGNO            | "                   | 4 | 62,894 = | 251,576          |
| "    | " | LUGLIO            | "                   | 3 | 62,894 = | 188,682          |
| "    | " | SETTEMBRE         | "                   | 3 | 63,966 = | 191,898          |
| "    | " | <del>AGOSTO</del> | "                   | 2 | 69,838 = | 139,676          |
| "    | " | OTTOBRE           | "                   | 5 | 70,765 = | 353,825          |
| "    | " | NOVEMBRE          | "                   | 4 | 70,765 = | 283,060          |
| "    | " | DICEMBRE          | "                   |   |          | <u>1,965,808</u> |



ANNO 1990

UNITARIO

42

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 72.013 = 216.039

U FEBBRAIO h 4 72.013 = 288.052

h MARZO h 3 72.013 = 216.039

h APRILE h 4 72.013 = 288.052

h MAGGIO h 4 73.179 = 292.716

h GIUGNO h 4 73.179 = 292.716

h LUGLIO h 4 73.179 = 292.716

h AGOSTO h 4 73.179 = 292.716

h SETTEM. h 3 73.179 = 219.537

h OTTOBRE h 5 73.179 = 365.895

h NOVEMBRE h 4 74.272 = 297.088

MESE M DICEMBRE h 4 74.272 = 297.088

3,358,654

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 5 76.362 = 381.810

h FEBBRAIO h 3 76.362 = 229.086

h MARZO h 3 76.362 = 229.086

h MAGGIO h 5 77.834 = 389.170

h GIUGNO h 5 77.834 = 389.170

h LUGLIO h 4 77.834 = 311.336

h AGOSTO h 2 77.834 = 155.668

MESE M SETTEM. h 3 78.082 = 234.246

|                                   |   | UNITARIO |           |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON SODUTO | 3 | 78.082 = | 234.246   |
| " NOVEMBRE                        | 2 | 79.315 = | 156.630   |
| MESE DI DICEMBRE                  | 3 | 79.315 = | 237.945   |
|                                   |   |          | 2.948.393 |

### RIEPILOSO

|             |            |
|-------------|------------|
| ANNO 1983 = | 12.019     |
| " 1984 =    | 362.934    |
| " 1985 =    | 1.146.010  |
| " 1986 =    | 829.300    |
| " 1987 =    | 1.677.359  |
| " 1988 =    | 1.322.339  |
| " 1989 =    | 1.965.808  |
| " 1990 =    | 3.358.654  |
| ANNO 1991 = | 2.948.393  |
|             | 13.552.816 |



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Di Ruffo Francesco, in persona  
dello scrivente sottoscritto che  
accoglie alla r.p.*

*HA* 21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DISTACCA  
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

21 GIU. 1996

STUDIO  
Dott. Proc. A. PASSIATORE  
Via Cosimo...  
74024 MANDURIA (TA)

7058 di Prot.

9628/96

CO. 9/12

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. **LATEGANA DOMENICO**, nato il 19/11/1945, elettiva-  
mente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio  
avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta ce  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
conducente di linea, matricola 150408.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

19692  
M. G.  
Ind. t.  
Taranto, 18/4/96  
PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e  
difendermi in ogni fase e gra-  
do del presente giudizio, in  
quella che sarà l'esecuzione  
e l'adempimento dell'attuale di-  
pendenza, e per ogni altro  
facile e necessario  
quello di cui si è trattato  
re, e per ogni altro  
nominare come mio procuratore  
agli atti del presente. Eleggo  
domicilio nel Vs. studio.  
TARANTO 18/4/96

Lategana Domenico  
È autentica  
Dott. Proc. A. PASSIATORE



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 11.748.514= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro  
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,  
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,  
la complessiva somma di £. 11.748.514=, come dall'allegato  
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-  
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale  
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 2/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 4/6/96

Il Pretore

VITO VOTTA



f. 15 Il Cancelliere  
Paciulli

Copia conforme all'originale

Taranto

14 GIU. 1998



IL CANCELLIERE



(1) ---

# Agente detegene Domenico

## Ricorso Maurizio Ripa-

Anno 1981

| Mese -    | Riposo non goduto X  | Importo Unitario =   | Tot. lire. |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|
| Febbraio  | (1) = <del>£</del>   | 28085 = <del>£</del> | 28085.     |
| MARZO     | (3) X = <del>£</del> | 28085 = <del>£</del> | 84255.     |
| Aprile    | (1) = <del>£</del>   | 29200 = <del>£</del> | 29200.     |
| Maggio    | (3) X = <del>£</del> | 29200 = <del>£</del> | 87600.     |
| Giugno    | (4) X = <del>£</del> | 29200 = <del>£</del> | 116800.    |
| Luglio    | (3) X = <del>£</del> | 29996 = <del>£</del> | 89988.     |
| Agosto    | (3) X = <del>£</del> | 30551 = <del>£</del> | 91653.     |
| Settembre | (1) X = <del>£</del> | 30551 = <del>£</del> | 30551.     |
| Ottobre   | (4) X = <del>£</del> | 31268 = <del>£</del> | 125072.    |
| Novembre  | (3) X = <del>£</del> | 31268 = <del>£</del> | 93804.     |
| Dicembre  |                      |                      |            |
| Tot. £.   |                      |                      | 777,008    |

Anno 1982

| Mese -      | Riposo non goduto X  | Importo Unitario =   | Tot. lire. |
|-------------|----------------------|----------------------|------------|
| Gennaio -   | (3) X = <del>£</del> | 31321 = <del>£</del> | 93963      |
| Febbraio -  | (3) X = <del>£</del> | 32037 = <del>£</del> | 96111      |
| Marzo -     | (3) X = <del>£</del> | 32037 = <del>£</del> | 96111      |
| Aprile -    | (4) X = <del>£</del> | 32037 = <del>£</del> | 128148     |
| Maggio -    | (2) X = <del>£</del> | 32993 = <del>£</del> | 65986      |
| Giugno -    | (3) X = <del>£</del> | 32993 = <del>£</del> | 98979      |
| Luglio -    | (2) X = <del>£</del> | 36103 = <del>£</del> | 72206      |
| Agosto -    | (2) X = <del>£</del> | 37138 = <del>£</del> | 74276      |
| Settembre - | (3) X = <del>£</del> | 37138 = <del>£</del> | 111414     |
| Ottobre -   | (4) X = <del>£</del> | 37138 = <del>£</del> | 148552     |
| Novembre -  | (2) X = <del>£</del> | 38173 = <del>£</del> | 76346      |
| Dicembre    | (2) X = <del>£</del> | 38173 = <del>£</del> | 76346      |

Tot. £. 1.138.438

%



# Anno 1983

| Mese               | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Gennaio            | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 39150            | = $\frac{1}{2}$ | 78300     |
| Febbraio           | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 40057            | = $\frac{1}{2}$ | 80114     |
| Marzo              | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 40057            | = $\frac{1}{2}$ | 40057     |
| Aprile             | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 40057            | = $\frac{1}{2}$ | 40057     |
| Maggio             | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 40737            | = $\frac{1}{2}$ | 40737     |
| Giugno             | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 40737            | = $\frac{1}{2}$ | 40737     |
| Agosto             | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 41190            | = $\frac{1}{2}$ | 82380     |
| Settembre          | (4)               | X = $\frac{1}{2}$ | 42019            | = $\frac{1}{2}$ | 168076    |
| Novembre           | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 42699            | = $\frac{1}{2}$ | 42699     |
| Dicembre           | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 42699            | = $\frac{1}{2}$ | 42699     |
| Tot. $\frac{1}{2}$ |                   |                   |                  |                 | 655,856   |

# Anno 1984

| Mese               | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Gennaio            | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 42699            | = $\frac{1}{2}$ | 85398     |
| Febbraio           | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 43153            | = $\frac{1}{2}$ | 43153     |
| Aprile             | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 43153            | = $\frac{1}{2}$ | 86306     |
| Settembre          | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 45294            | = $\frac{1}{2}$ | 45294     |
| Ottobre            | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 45294            | = $\frac{1}{2}$ | 45294     |
| Novembre           | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 45748            | = $\frac{1}{2}$ | 45748     |
| Dicembre           | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 45748            | = $\frac{1}{2}$ | 45748     |
| Tot. $\frac{1}{2}$ |                   |                   |                  |                 | 396,941   |

# Anno 1985

| Mese     | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Gennaio  | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 45748            | = $\frac{1}{2}$ | 45748     |
| Febbraio | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 46202            | = $\frac{1}{2}$ | 46202     |
| Marzo    | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 46202            | = $\frac{1}{2}$ | 92404     |
| Aprile   | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 46202            | = $\frac{1}{2}$ | 46202     |
| Maggio   | (1)               | X = $\frac{1}{2}$ | 47108            | = $\frac{1}{2}$ | 47108     |
| Giugno   | (2)               | X = $\frac{1}{2}$ | 47108            | = $\frac{1}{2}$ | 94216     |

| Mese      | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire                                   |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Agosto    | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 49437            | = $\frac{1}{2}$ | 49437                                       |
| Settembre | (3)               | x = $\frac{1}{2}$ | 50337            | = $\frac{1}{2}$ | 151011                                      |
|           |                   |                   |                  |                 | <u>Tot. <math>\frac{1}{2}</math> 572328</u> |

Anno 1986

| Mese      | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire                                   |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Febbraio  | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 50564            | = $\frac{1}{2}$ | 50564                                       |
| Aprile    | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 50564            | = $\frac{1}{2}$ | 50564                                       |
| Agosto    | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 52831            | = $\frac{1}{2}$ | 52831                                       |
| Settembre | (2)               | x = $\frac{1}{2}$ | 52831            | = $\frac{1}{2}$ | 105662                                      |
| Dicembre  | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 53562            | = $\frac{1}{2}$ | 53562                                       |
|           |                   |                   |                  |                 | <u>Tot. <math>\frac{1}{2}</math> 213183</u> |

Anno 1987

| Mese      | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire                                   |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Aprile    | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 54762            | = $\frac{1}{2}$ | 54762                                       |
| Maggio    | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 55450            | = $\frac{1}{2}$ | 55450                                       |
| Giugno    | (2)               | x = $\frac{1}{2}$ | 55450            | = $\frac{1}{2}$ | 110900                                      |
| Luglio    | (2)               | x = $\frac{1}{2}$ | 55470            | = $\frac{1}{2}$ | 110940                                      |
| Agosto    | (2)               | x = $\frac{1}{2}$ | 55470            | = $\frac{1}{2}$ | 110940                                      |
| Settembre | (3)               | x = $\frac{1}{2}$ | 56486            | = $\frac{1}{2}$ | 169458                                      |
| Ottobre   | (3)               | x = $\frac{1}{2}$ | 56486            | = $\frac{1}{2}$ | 169458                                      |
| Novembre  | (2)               | x = $\frac{1}{2}$ | 57183            | = $\frac{1}{2}$ | 114366                                      |
|           |                   |                   |                  |                 | <u>Tot. <math>\frac{1}{2}</math> 896274</u> |

Anno 1988

| Mese     | Riposo non goduto | x                 | Importo Unitario | =               | Tot. lire |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Gennaio  | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 58616            | = $\frac{1}{2}$ | 58616     |
| Febbraio | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 58616            | = $\frac{1}{2}$ | 58616     |
| Aprile   | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 58616            | = $\frac{1}{2}$ | 58616     |
| Maggio   | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 60850            | = $\frac{1}{2}$ | 60850     |
| Giugno   | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 60850            | = $\frac{1}{2}$ | 60850     |
| Luglio   | (1)               | x = $\frac{1}{2}$ | 60850            | = $\frac{1}{2}$ | 60850     |

%



| Mese        | Riposo non goduto | x | Imp. Unitario         | =                      | Tot. lire. |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| Settembre - | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 60850 | = $\frac{1}{3}$ 182550 |            |
| Ottobre -   | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 60850 | = $\frac{1}{1}$ 60850  |            |
|             |                   |   |                       | Tot. $\frac{1}{3}$     | 601,798    |

### Anno 1989

| Mese        | Riposo non goduto | x | Imp. Unitario         | =                       | Tot. lire |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Marzo -     | (2)               | x | = $\frac{1}{2}$ 61899 | = $\frac{1}{2}$ 123,798 |           |
| Aprile -    | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 61899 | = $\frac{1}{1}$ 61,899  |           |
| Maggio -    | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 62894 | = $\frac{1}{1}$ 62,894  |           |
| Giugno -    | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 62894 | = $\frac{1}{1}$ 62,894  |           |
| Settembre - | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 63966 | = $\frac{1}{3}$ 191,898 |           |
| Ottobre -   | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 69838 | = $\frac{1}{3}$ 209,514 |           |
| Novembre -  | (4)               | x | = $\frac{1}{4}$ 70765 | = $\frac{1}{4}$ 283,060 |           |
| Dicembre -  | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 70765 | = $\frac{1}{3}$ 212,295 |           |
|             |                   |   |                       | Tot. $\frac{1}{3}$      | 1.208,252 |

### Anno 1990

| Mese        | Riposo non goduto | x | Imp. Unitario         | =                       | Tot. lire. |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| Gennaio -   | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 72013 | = $\frac{1}{1}$ 72013   |            |
| Febbraio -  | (1)               | x | = $\frac{1}{1}$ 72013 | = $\frac{1}{1}$ 72013   |            |
| Marzo -     | (2)               | x | = $\frac{1}{2}$ 72013 | = $\frac{1}{2}$ 144026  |            |
| Aprile -    | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 72013 | = $\frac{1}{3}$ 216039  |            |
| Maggio -    | (4)               | x | = $\frac{1}{4}$ 73179 | = $\frac{1}{4}$ 292,716 |            |
| Giugno -    | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 73179 | = $\frac{1}{3}$ 219,537 |            |
| Giugno -    | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 73179 | = $\frac{1}{3}$ 219,537 |            |
| Agosto -    | (2)               | x | = $\frac{1}{2}$ 73179 | = $\frac{1}{2}$ 146,358 |            |
| Settembre - | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 73179 | = $\frac{1}{3}$ 219,537 |            |
| Ottobre -   | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 73179 | = $\frac{1}{3}$ 219,537 |            |
| Novembre -  | (3)               | x | = $\frac{1}{3}$ 74272 | = $\frac{1}{3}$ 222,816 |            |
| Dicembre -  | (4)               | x | = $\frac{1}{4}$ 74272 | = $\frac{1}{4}$ 297,088 |            |
|             |                   |   |                       | Tot. $\frac{1}{3}$      | 2.341,217  |

%

1991

101. 2947, 219

## Aunt

11,748,514

11,748,514



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Dr. Ruffo Francesco*  
*alla signora esponente*  
*mezzogiorno*

*VA*

21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



Legale  
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE  
Via Cosimo...  
74024 MANDURIA (TA)

S...  
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE  
Via Cosimo...  
74024 MANDURIA (TA)

8631/86

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

21 GIU. 1996

Col. 2

Ricorso di lavoro

7065 di Prot.

14694

per il Sig. **BENEDETTO BERARDINO**, nato il 8/05/1934, eletti-  
vamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio  
avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
conducente di linea, matricola 106917.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Mi delego a rappresentarmi  
difendendo in ogni fase i giu-  
sti interessi del presente studio.  
Della presente delega, e espe-  
sioni, ne ho fatto la dovuta  
pubblicazione nel giornale  
della città di Taranto.  
re, il presente studio, per  
nominare il Sig. A. Mauri-  
zio Passiatore, Elegg-  
domicilio nel Vs. studio.  
Taranto 18/4/96

Benedetto Berardino

E' autentico

[Signature]



notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 2.005.456= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom S.p.A.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed  
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-  
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del  
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro  
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza  
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-  
fesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-  
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al  
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-  
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-  
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,  
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,  
la complessiva somma di £. 2.005.456=, come dall'allegato  
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-  
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale  
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

ANNO 1981 BENEDETTO BERARDINO

## UNITARIO

|                  |                   |   |          |        |        |
|------------------|-------------------|---|----------|--------|--------|
| MESE DI LUGLIO   | RIPOSO NON SOBUTO | 1 | 30,341 = | £      | 30,341 |
| MESE DI AGOSTO   | II II II II       | 1 | 31,137 = | £      | 31,137 |
| MESE DI DICEMBRE | II II II II       | 1 | 31,854 = | £      | 31,854 |
|                  |                   |   |          | TOT. = | 93,332 |



# RIEPILOGO

ANNO 1981: 93.332

ANNO 1982: 929.572

ANNO 1983: 128.622

ANNO 1984: 225.552

ANNO 1985: 102.703

ANNO 1986: 54.356

ANNO 1987: 57.501

ANNO 1990: 958.898

ANNO 1991: 154.920

TOT. 2.005.456

ANNO 1985

UNITARIO

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON GODUTO

1 51,238 = 51,238

MESE DI DICEMBRE II II II II

1 51,465 = 51,465

102,703

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO

1 54,536 = 54,536

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI SETTEMBRE RIPOSO NON GODUTO

1 57,501 = 57,501

ANNO 1990

UNITARIO

MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO

1 72,846 = 72,846

APRILE

2 72,846 = 145,692

MAGGIO

1 74,036 = 74,036

GIUGNO

3 74,036 = 222,108

AGOSTO

1 74,036 = 74,036

SETTEMBRE

2 74,036 = 148,072

OTTOBRE

3 74,036 = 222,108

TOT. 958,898

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO

2 77,460 = 154,920



LT

Il Cancelliere

PACIULLI

Copia conforme all'originale

Taranto

14 GIU 1996



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Procl. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 2/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 4/6/96 Il Pretore

VITTO RIZZATO



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna  
a mani *di Dr. Ruffa Francesco*

*che si è recato a consegnare  
il documento al signor  
Ruffa Francesco*

*21 GIU. 1996*

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



STUDIO LEGALE Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore Via Roma, 67 - Tel./Fax 099/8712626 - 74024 MANDURIA (TA)

21 GIU. 1996

9632/96

COPIA

Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore  
Via Cosimo...  
74024 MANDURIA (TA)

7067 di Prot.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign; LAMARINA GINO, nato il 29/3/1951, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 149211.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

14688  
Mod. A  
CONVERSA LAVORO  
Ind. triestina L. 508  
Taranto, 11  
18 GIU. 1996

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, e quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione conferendovi ogni facoltà di legge, compreso quella di transazione, quietanza, chiamare in causa terzi nominare sostituti e procuratori atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.  
TARANTO 18/4/96

Passiatore  
E' autentico

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE



notifica unitamente ad esso, ..... indi

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per ..... godi

il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consisti- ..... vi.

to solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera ..... 22/2

con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo ..... sia

(20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche, ..... quel

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma ..... normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva

alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in for- ..... a ca

ma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico. ..... cofi.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende ..... ri- tra

chiedere il risarcimento derivante a tale titolo. ..... vent.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente inti- ..... li.

mava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di ..... spor

rapporto di lavoro; interruttivo della ordinaria prescrizione ..... di o

decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 ..... pers

e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua pre- ..... zion

visione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza ..... gli

che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fi- ..... dell

sico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di re- ..... non

lazione ed affettiva. ..... deci

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva ..... zier.

dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto ..... Stat

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale; si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

della ri e sociali.

posto Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risar-  
poter cimento.

dei Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di  
to la concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al la-  
e il voratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la  
bressa responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non  
do il ledere i diritti dei lavoratori.

danno Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella  
ucces- che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperati-  
va, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indi-  
pendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

ontrat- LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

sa. La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitati-  
aplice: vo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo  
la del- soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un  
e (ol- giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa  
tazione per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma  
o lavo- di £. 5.243.706= ( ex plurimis: Pretura di Milano del  
terval- 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano  
del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.;  
a a tu- Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed  
amilia- altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990



del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di f. 5.243.706=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

CRON. 19400

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 20/12/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 23/5/96

Il Pretore

T. M. Mappi



F. n. Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 GIU. 1998



IL CANCELLIERE

ANNO 1981 LAMARICA GINE

12

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON SCUOTO 2 28.085 = 56.170

" M MAGGIO RIPOSO NON SCUOTO 3 29.200 = 87.600

" M GIUGNO RIPOSO NON SCUOTO 1 123.220

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M LUGLIO RIPOSO NON SCUOTO 1 36.103 = 36.103

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON SCUOTO 1 40.057 = 40.057

" M MAGGIO RIPOSO NON SCUOTO 2 41.190 = 82.380

" M GIUGNO RIPOSO NON SCUOTO 1 122.437

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GIUGNO RIPOSO NON SCUOTO 1 47.108 = 47.108

" M LUGLIO RIPOSO NON SCUOTO 2 49.437 = 98.874

" M AGOSTO RIPOSO NON SCUOTO 1 145.982

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M AGOSTO RIPOSO NON SCUOTO 2 52.831 = 105.662

" M SETTEMBRE RIPOSO NON SCUOTO 4 52.831 = 211.324

" M OTTOBRE RIPOSO NON SCUOTO 1 52.831 = 52.831

" M NOVEMBRE RIPOSO NON SCUOTO 1 369.877



ANNO 1987

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE DI APRILE RIFESO NON SONATO | 2 | 56,762 = | 109,524 |
| " MAGGIO                         | 2 | 55,450 = | 110,900 |
| " SETTEM                         | 2 | 55,470 = | 110,940 |
| " OTTOBRE                        | 3 | 55,470 = | 166,410 |
| " NOVEMBRE                       | 3 | 56,167 = | 168,501 |
| " DICEMBRE                       | 1 | 56,167 = | 56,167  |
| MESE DI DICEMBRE                 |   |          | 722,442 |

ANNO 1988

UNITARIO

|                                   |   |          |           |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| MESE DI GENNAIO RIFESO NON SONATO | 3 | 57,544 = | 172,632   |
| " FEBBRAIO                        | 1 | 57,544 = | 57,544    |
| " MARZO                           | 3 | 58,616 = | 175,848   |
| " APRILE                          | 3 | 58,616 = | 175,848   |
| " MAGGIO                          | 2 | 60,850 = | 121,700   |
| " GIUGNO                          | 2 | 60,850 = | 121,700   |
| " LUGLIO                          | 1 | 60,851 = | 60,851    |
| " SETTEM                          | 2 | 60,851 = | 121,702   |
| " OTTOBRE                         | 1 | 60,851 = | 60,851    |
| MESE DI OTTOBRE                   |   |          | 1,068,676 |

ANNO 1989

DIETARIO

|                                  |   |        |         |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| MESE DI LUGLIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 62.894 | 188.682 |
|----------------------------------|---|--------|---------|

|          |   |        |         |
|----------|---|--------|---------|
| " AGOSTO | 3 | 62.894 | 188.682 |
|----------|---|--------|---------|

377.364

ANNO 1990

DIETARIO

|                                  |   |        |         |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| MESE DI APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 72.013 | 144.026 |
|----------------------------------|---|--------|---------|

|          |   |        |         |
|----------|---|--------|---------|
| " MAGGIO | 4 | 73.179 | 292.716 |
|----------|---|--------|---------|

|          |   |        |         |
|----------|---|--------|---------|
| " GIUGNO | 4 | 73.179 | 292.716 |
|----------|---|--------|---------|

|          |   |        |         |
|----------|---|--------|---------|
| " LUGLIO | 9 | 73.179 | 658.611 |
|----------|---|--------|---------|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| " AGOSTO | 1 | 73.179 | 73.179 |
|----------|---|--------|--------|

|           |   |        |         |
|-----------|---|--------|---------|
| " SETTEM. | 2 | 73.179 | 146.358 |
|-----------|---|--------|---------|

|                  |   |        |        |
|------------------|---|--------|--------|
| MESE DI DICEMBRE | 1 | 74.272 | 74.272 |
|------------------|---|--------|--------|

1.169.625

ANNO 1991

DIETARIO

|                                    |   |        |        |
|------------------------------------|---|--------|--------|
| MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 76.362 | 76.362 |
|------------------------------------|---|--------|--------|

|         |   |        |         |
|---------|---|--------|---------|
| " MARZO | 3 | 76.362 | 229.086 |
|---------|---|--------|---------|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| " GIUGNO | 1 | 77.834 | 77.834 |
|----------|---|--------|--------|

|          |   |        |         |
|----------|---|--------|---------|
| " LUGLIO | 3 | 77.834 | 233.502 |
|----------|---|--------|---------|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| " AGOSTO | 1 | 77.834 | 77.834 |
|----------|---|--------|--------|

|           |   |        |        |
|-----------|---|--------|--------|
| " SETTEM. | 1 | 77.834 | 77.834 |
|-----------|---|--------|--------|

|           |   |        |         |
|-----------|---|--------|---------|
| " OTTOBRE | 2 | 79.068 | 158.136 |
|-----------|---|--------|---------|

|                  |   |        |        |
|------------------|---|--------|--------|
| MESE DI NOVEMBRE | 1 | 79.068 | 79.068 |
|------------------|---|--------|--------|

1.084.490



RIEPILOSO

ANNO 1981 = 143.770

1982 = 36.103

1983 = 122.137

1985 = 115.982

1986 = 369.817

1987 = 722.442

1988 = 1.068.576

1989 = 377.364

1990 = 1.169.625

1991 = 1.087.190

5.243.706

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

di *Dr. Rocco Francesco Santagada*  
*alla separata e conforme*  
*creanza dell'atto*

21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



Lejale  
76

STUDIO LEGALE  
Dott. Proc. PASSIATORE  
Via Cosimo...  
74024 MANDURIA (TA)

21 GIU. 1996

7063 di Prot.

8638/86

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. VOLPE VITO, nato il 10/3/1963, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott.Proc.A.Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 197775.

B - Nel periodo 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott.  
A.M.A.T. Passiatore  
Mi delego a rappresentarmi e  
ad istruire nel fase a pro  
du del presente giudizio, in  
quali si tratta di esecuzione  
re ed il...  
quella di...  
re, chiamo...  
nominare...  
anti...  
domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 18/4/86

x Volpe Vito  
E. Asciano  
Dott.  
A.M.A.T.

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 11/1/1993 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in "costanza" di rapporto di lavoro, /interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 351.185= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

- 1) ~~premissa ogni opportuna declaratoria in ordine al~~  
~~diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-~~  
~~sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-~~  
~~to godimento dei riposi settimanali nell'anno 1992, usufrui-~~  
~~ti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la~~  
~~complessiva somma di L. 351.185=, come dall'allegato conteg-~~  
~~gio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre~~  
~~rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-~~  
~~valutato;~~
- 2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-  
vore del sottoscritto procuratore antistatario;
- 3) sentenza esecutiva per legge.

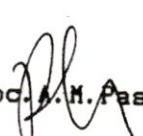
In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-  
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente  
richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero  
che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'o-  
nere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-  
gredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile  
Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,  
Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della  
convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze  
giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore  
mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso  
gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-  
ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione  
espressamente riservata.

CRN. 18388

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc.  M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'u-  
dienza di discussione del 20/12/96 ore 10,00, invitando le  
parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-  
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente  
decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 29/5/96

 Il Pretore  
M. MAGGI

Il Cancelliere **Copia conforme all'originale**

Taranto - 7 GIU. 1996



**IL CANCELLIERE**





# ANNO 1998 VOLPE VITO

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPRO NON GIUBITO (2) 70,237 = £ 140,474

" FEBBRAIO " " (1) 70,237 = £ 70,237

" MARZO " " (1) 70,237 = £ 70,237

MESE M SETTEMBRE " " (1) 70,237 = £ 70,237

£ 351,185

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna  
a mani *di Dr. Francesco...*

*...e consegnato  
all'assistente unep  
mezzogiorno*

21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO





Legale  
Dott. Proc. Passiatore  
Via Cosimo... Scala B  
74024 MANDURIA (TA)

21 GIU. 1996

7060 di Prot.

8630/86

Cofia

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. VENERI EGIDIO, nato il 27/11/1958, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 196626.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Passiatore  
Mi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quella sede e in quella esecuzione, nonché a sottoscrivere eventuali atti processuali e a firmare ogni atto facoltativo, in persona o per delega, a quella data e in quel luogo, con piena consapevolezza e senza riserva di diritti, e a rinunciare anticipatamente agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 18/4/96

Veneri Egidio  
E' esecutore

[Firma]

IN COPIA  
CONFESSIONE  
M.D. TRECANTO  
Taranto, 11/6/96

19697

18615/86

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende ri-  
chiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligò del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 14.607.916= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premissa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 14.607.916=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc.  A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

C.R. 19141

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 3/1/92 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 28/5/96

Il Pretore  
 ANNA MARIA BARRA



fb

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 GIU. 1996



IL CANCELLIERE



## ANNO 1983 VENERI EGIMO

UNITARIO

|                                 |   |          |         |
|---------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO | 1 | 38,360 = | 38,360  |
| " AGOSTO                        | 2 | 39,493 = | 78,986  |
| " SETTEM.                       | 2 | 39,493 = | 78,986  |
| " NOVEMBRE.                     | 1 | 40,173 = | 40,173  |
| MESE M DICEMBRE                 | 1 | 40,173 = | 40,173  |
|                                 |   |          | 276,678 |

## ANNO 1984

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 40,173 = | 80,346  |
| " APRILE                         | 1 | 40,627 = | 40,627  |
| MESE M AGOSTO                    | 2 | 42,768 = | 85,536  |
|                                  |   |          | 206,509 |

## ANNO 1985

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 44,031 = | 132,093 |
| " APRILE                         | 4 | 44,485 = | 177,940 |
| " MAGGIO                         | 3 | 45,392 = | 136,176 |
| " GIUGNO                         | 5 | 45,392 = | 226,960 |
| " LUGLIO                         | 3 | 45,392 = | 136,176 |
| " AGOSTO                         | 4 | 47,577 = | 190,308 |
| " SETTEM.                        | 4 | 47,577 = | 190,308 |
| MESE M OTTOBRE                   | 1 | 47,577 = | 47,577  |

## UNITARIO

MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SOLOTO 1 47.803 = £ 47.803

1 47.803 = £ 47.803

£ 1.333.144

ANNO 1986

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO 4 47.803 = £ 191.212

3 47.803 = £ 95.605

" FEBBRAIO "

3 47.803 = £ 143.409

" MARZO "

1 47.803 = £ 47.803

" APRILE "

2 48.473 = £ 96.946

" GIUGNO "

3 49.876 = £ 149.628

" AGOSTO "

5 49.876 = £ 249.380

" SETTEM. "

4 49.876 = £ 199.504

" OTTOBRE "

3 50.615 = £ 151.845

" NOVEMBRE "

3 50.606 = £ 151.818

MESE M DICEMBRE "

£ 1.477.151

ANNO 1987

## UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO 1 51.552 = £ 51.552

2 51.552 = £ 103.104

" FEBBRAIO "

1 51.552 = £ 51.552

" MARZO "

3 52.652 = £ 157.956

" APRILE "

3 53.340 = £ 160.020

" MAGGIO "

5 53.340 = £ 266.700

MESE M GIUGNO "



| UNITARIO                        |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| MESE M LUGLIO RIPOSO NON SOLOTO | 3 | 53,360 = £ 160,080 |
| " AGOSTO "                      | 4 | 53,360 = £ 213,440 |
| " SETTEH. "                     | 4 | 53,360 = £ 213,440 |
| " OTTOBRE "                     | 5 | 53,360 = £ 266,800 |
| " NOVEMBRE "                    | 5 | 54,058 = £ 270,290 |
| MESE M DICEMBRE "               | 3 | 54,058 = £ 162,174 |
|                                 |   | £ 2,077,108        |

| UNITARIO                         |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| ANNO 1988                        |   |                    |
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLOTO | 2 | 55,321 = £ 110,642 |
| " FEBBRAIO "                     | 4 | 55,321 = £ 221,284 |
| " MARZO "                        | 4 | 55,321 = £ 221,284 |
| " APRILE "                       | 4 | 55,321 = £ 221,284 |
| " MAGGIO "                       | 1 | 57,555 = £ 57,555  |
| " GIUGNO "                       | 4 | 57,555 = £ 230,220 |
| " LUGLIO "                       | 3 | 57,556 = £ 172,668 |
| " AGOSTO "                       | 5 | 57,556 = £ 287,780 |
| " SETTEH. "                      | 4 | 57,556 = £ 230,224 |
| " OTTOBRE "                      | 2 | 57,556 = £ 115,112 |
| " NOVEMBRE "                     | 1 | 58,303 = £ 58,303  |
| MESE M DICEMBRE "                | 3 | 58,303 = £ 174,909 |
|                                  |   | £ 2,101,265        |

ANNO 1989

UNITARIO

A2

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO

3 59,656 = £ 178,968

2 59,656 = £ 119,312

FEBBRAIO

2 59,656 = £ 119,312

MARZO

1 59,656 = £ 59,656

APRILE

2 60,652 = £ 121,304

MAGGIO

3 60,652 = £ 181,956

GIUGNO

3 60,651 = £ 181,953

LUGLIO

3 60,651 = £ 181,953

AGOSTO

1 60,651 = £ 60,651

SETTEMBRE

4 65,585 = £ 262,340

OTTOBRE

4 66,512 = £ 266,048

NOVEMBRE

3 66,512 = £ 199,536

MESE M DICEMBRE

£ 1,932,989

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO

5 67,761 = £ 338,805

4 67,761 = £ 271,044

FEBBRAIO

3 67,761 = £ 203,283

MARZO

3 67,761 = £ 203,283

APRILE

4 68,926 = £ 275,704

MAGGIO

3 68,926 = £ 206,778

GIUGNO

3 68,926 = £ 206,778

LUGLIO

4 68,926 = £ 275,704

MESE M AGOSTO



UNITARIO

MESE M AGOSTO RIFOSO NON SODUTO 4 68.925 = £ 275.704

2 68.926 = £ 137.852

W SETTEM.

4 70.019 = £ 280.076

MESE M MEMBRE

£ 2.675.011..

UNITARIO

ANNO 1991

MESE M GENNAIO RIFOSO NON SODUTO 5 73.314 = £ 366.570

4 73.314 = £ 293.256

L FEBBRAIO

2 73.314 = £ 146.628

W MARZO

4 73.314 = £ 293.256

W APRILE

5 74.787 = £ 373.935

W MAGGIO

2 74.787 = £ 149.574

W GIUGNO

5 74.787 = £ 373.935

W SETTEM.

1 74.787 = £ 74.787

W OTTOBRE

5 76.020 = £ 380.100

W NOVEMBRE

1 76.020 = £ 76.020

MESE M MEMBRE

£ 2.528.061

SEGRE METRO



RIEPILOGO

ANNO 1983 = £ 276.678

" 1984 = £ 206.509

" 1985 = £ 1.333.144

" 1986 = £ 1.477.151

" 1987 = £ 2.077.108

" 1988 = £ 2.101.265

" 1989 = £ 1.932.989

" 1990 = £ 2.675.011

ANNO 1991 = £ 2.528.061

£ 14.607.916

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

**21 GIU. 1996**

ARTURO SANTIAGADA  
ASSISTENTE U.N.E.P.  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTAGATA DI TARANTO





21 GIU. 1996

7061 di Prot.

3635/86

Q. 18

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. PINNETTA VINCENZO, nato il 25/5/1940, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 176343.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quella eventuale di opposizione, mandovi ogni facoltà necessaria e compresa quella di costituirvi in giudizio, nominando a questo oggetto agli atti del presente. Eleggo domicilio al mio studio.

Taranto 18/4/96

P. Pinnetta Vincenzo

E. Asciano

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-



bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 20.283.835= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 20.283.835=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc. A. N. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

CRON. 18142

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 31/1/97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 28/5/96

Il Pretore

F.to Dott.ssa Nette

25

Il Cancelliere **Copia conforme all'originale**

Taranto - 7 GIU. 1996



**IL CANCELLIERE**



ANNO 1981 PINNETTA VINCENZO UNITARIO

|                              |   |          |         |
|------------------------------|---|----------|---------|
| MESE MARZO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 28,640 = | 28,640  |
| " " APRILE " " "             | 1 | 28,640 = | 28,640  |
| " " MAGGIO " " "             | 3 | 29,755 = | 89,265  |
| " " GIUGNO " " "             | 4 | 29,755 = | 119,020 |
| " " LUGLIO " " "             | 4 | 29,755 = | 119,020 |
| " " AGOSTO " " "             | 3 | 30,551 = | 91,653  |
| MESE SETTEMBRE " " "         | 3 | 30,551 = | 91,653  |
| TOT.                         |   |          | 567,891 |

ANNO 1982

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 31,321 = | 62,642  |
| " " FEBBRAIO " " "               | 1 | 32,037 = | 32,037  |
| " " APRILE " " "                 | 1 | 32,037 = | 32,037  |
| " " MAGGIO " " "                 | 2 | 32,993 = | 65,986  |
| " " LUGLIO " " "                 | 1 | 36,103 = | 36,103  |
| " " AGOSTO " " "                 | 4 | 37,138 = | 148,552 |
| " " SETTEMBRE " " "              | 3 | 37,917 = | 113,751 |
| MESE M DICEMBRE " " "            | 2 | 38,952 = | 77,904  |
| TOT.                             |   |          | 568,612 |



ANNO 1983

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 5 | 39,979 = | 199,885 |
| " " FEBBRAIO " " "               | 1 | 40,886 = | 40,886  |
| " " APRILE " " "                 | 1 | 40,886 = | 40,886  |
| " " GIUGNO " " "                 | 1 | 41,566 = | 41,566  |
| " " AGOSTO " " "                 | 1 | 42,019 = | 42,019  |
| " " SETTEMBRE " " "              | 3 | 42,019 = | 126,057 |
| MESE M DICEMBRE " " "            | 3 | 42,699 = | 128,097 |
| TOT                              |   |          | 619,336 |

ANNO 1984

UNITARIO

|                                  |   |          |         |
|----------------------------------|---|----------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 2 | 42,699 = | 85,398  |
| FEBBRAIO                         | 2 | 43,153 = | 86,306  |
| APRILE                           | 2 | 43,153 = | 86,306  |
| MAGGIO                           | 2 | 43,606 = | 87,212  |
| LUGLIO                           | 1 | 44,841 = | 44,841  |
| SETTEMBRE                        | 3 | 46,123 = | 138,369 |
| OTTOBRE                          | 2 | 46,123 = | 92,246  |
| DICEMBRE                         | 2 | 46,577 = | 93,154  |
| TOT                              |   |          | 713,832 |

ANNO 1985

UNITARIO

|                                  |   |                       |           |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 46,577 = <del>£</del> | 46,577    |
| " " FEBBRAIO " " "               | 3 | 47,031 = <del>£</del> | 141,093   |
| " " MARZO " " "                  | 3 | 47,031 = <del>£</del> | 141,093   |
| " " APRILE " " "                 | 3 | 47,031 = <del>£</del> | 141,093   |
| " " GIUGNO " " "                 | 4 | 47,937 = <del>£</del> | 191,748   |
| " " LUGLIO " " "                 | 3 | 47,937 = <del>£</del> | 143,811   |
| " " AGOSTO " " "                 | 3 | 50,337 = <del>£</del> | 151,011   |
| " " SETTEMBRE " " "              | 3 | 50,337 = <del>£</del> | 151,011   |
| " " OTTOBRE " " "                | 3 | 50,337 = <del>£</del> | 151,011   |
| MESE M NOVEMBRE " " "            | 2 | 50,564 = <del>£</del> | 101,128   |
| TOT. <del>£</del>                |   |                       | 1.359,576 |

ANNO 1986

UNITARIO

|                                  |   |                       |         |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 3 | 50,564 = <del>£</del> | 151,692 |
| " " FEBBRAIO " " "               | 3 | 50,564 = <del>£</del> | 151,692 |
| " " MARZO " " "                  | 2 | 50,564 = <del>£</del> | 101,128 |
| " " APRILE " " "                 | 5 | 50,564 = <del>£</del> | 252,820 |
| " " MAGGIO " " "                 | 2 | 51,233 = <del>£</del> | 102,466 |
| " " GIUGNO " " "                 | 4 | 51,233 = <del>£</del> | 204,932 |
| " " AGOSTO " " "                 | 3 | 52,831 = <del>£</del> | 158,493 |
| " " SETTEMBRE " " "              | 4 | 53,797 = <del>£</del> | 215,188 |
| " " OTTOBRE " " "                | 3 | 53,797 = <del>£</del> | 161,391 |



UNITARIO

(4)

|        |          |                   |   |          |           |
|--------|----------|-------------------|---|----------|-----------|
| MESE M | NOVEMBRE | RIPOSO NON GOBUTO | 3 | 54,536 = | 163,608   |
| u      | u        | DICEMBRE          | u | u        | u         |
| u      | u        | u                 | u | u        | u         |
|        |          |                   |   | TOT.     | 1.826.991 |

ANNO 1987

UNITARIO

|        |          |                   |   |          |         |
|--------|----------|-------------------|---|----------|---------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSI NON GOBUTO | 4 | 54,528 = | 218,112 |
| u      | u        | FEBBRAIO          | u | u        | u       |
| u      | u        | MARZO             | u | u        | u       |
| u      | u        | APRILE            | u | u        | u       |
| u      | u        | MAGGIO            | u | u        | u       |
| u      | u        | GIUGNO            | u | u        | u       |
| u      | u        | LUGLIO            | u | u        | u       |
| u      | u        | AGOSTO            | u | u        | u       |
| u      | u        | SETTEMBRE         | u | u        | u       |
| u      | u        | OTTOBRE           | u | u        | u       |
| u      | u        | NOVEMBRE          | u | u        | u       |
| MESE M | DICEMBRE | u                 | u | u        | u       |

TOT. 2.555.537



ANNO 1988

UNITARIO

|        |          |           |     |        |   |          |   |         |
|--------|----------|-----------|-----|--------|---|----------|---|---------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO    | NON | GODUTO | 4 | 58,616 = | £ | 234,464 |
| "      | "        | FEBBRAIO  | "   | "      | 4 | 58,616 = | £ | 234,464 |
| "      | "        | MARZO     | "   | "      | 2 | 58,616 = | £ | 117,232 |
| "      | "        | APRILE    | "   | "      | 5 | 58,616 = | £ | 293,080 |
| "      | "        | MAGGIO    | "   | "      | 3 | 60,850 = | £ | 182,550 |
| "      | "        | GIUGNO    | "   | "      | 3 | 60,850 = | £ | 182,550 |
| "      | "        | LUGLIO    | "   | "      | 4 | 60,851 = | £ | 243,404 |
| "      | "        | AGOSTO    | "   | "      | 5 | 60,851 = | £ | 304,255 |
| "      | "        | SETTEMBRE | "   | "      | 5 | 61,924 = | £ | 309,620 |
| "      | "        | OTTOBRE   | "   | "      | 3 | 61,924 = | £ | 185,772 |
| "      | "        | NOVEMBRE  | "   | "      | 5 | 62,671 = | £ | 313,355 |
| MESE M | DICEMBRE | "         | "   | "      | 2 | 62,671 = | £ | 125,342 |

TOT. £ 2.726.088

ANNO 1989

UNITARIO

|        |          |        |     |        |   |          |   |         |
|--------|----------|--------|-----|--------|---|----------|---|---------|
| MESE M | GENNAIO  | RIPOSO | NON | GODUTO | 3 | 62,971 = | £ | 188,913 |
|        | FEBBRAIO |        |     |        | 5 | 62,971 = | £ | 314,855 |
|        | MARZO    |        |     |        | 2 | 62,971 = | £ | 125,942 |
|        | APRILE   |        |     |        | 5 | 62,971 = | £ | 314,855 |
|        | MAGGIO   |        |     |        | 3 | 63,967 = | £ | 191,901 |
|        | GIUGNO   |        |     |        | 4 | 63,967 = | £ | 255,868 |
|        | LUGLIO   |        |     |        | 4 | 63,966 = | £ | 255,864 |





ANNO 1991

UNITARIO

MESE 'M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

1

77,460 = £

77,460

FEBBRAIO

2

77,460 = £

154,920

MARZO

4

77,460 = £

309,840

APRILE

2

77,460 = £

154,920

MAGGIO

3

78,965 = £

236,895

GIUGNO

2

78,965 = £

157,930

LUGLIO

4

78,965 = £

315,860

AGOSTO

3

78,965 = £

236,895

SETTEMBRE

2

78,965 = £

157,930

OTTOBRE

1

78,965 = £

78,965

NOVEMBRE

5

80,224 = £

401,120

DICEMBRE

4

80,224 = £

320,896

TOT. £

2.603.631



## RIEPILOGO

|        |        |            |
|--------|--------|------------|
| ANNO   | 1981 = | 567.891    |
| "      | 1982 = | 568.612    |
| "      | 1983 = | 614.336    |
| "      | 1984 = | 713.832    |
| "      | 1985 = | 1.359.576  |
| "      | 1986 = | 1.826.991  |
| "      | 1987 = | 2.555.537  |
| "      | 1988 = | 2.726.088  |
| "      | 1989 = | 3.203.163  |
| "      | 1990 = | 3.539.173  |
| ANNO   | 1991 = | 2.603.631  |
| TOTALE |        | 20.283.835 |

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-

rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Dr. Paolo Francesco Ruffino  
della signora Celeste Ruffino  
proprietaria della*

**21 GIU. 1996**

ARTURO SANTIAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI MECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO





STUDIO LEGALE  
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE  
Via Cosimo G. 74024 MANDURIA (TA)

21 GIU. 1996

7066 di Prot.

9660/86  
CSP/12

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. CHIAROMONTE FILIPPO, nato il 13/3/1956, eletti-  
vamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio  
avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
conducente di linea, matricola 119219.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

1968  
N. Cron.

Mod. A

CONTROVERSA LAVORO  
Ind. trasferita L. 3.360  
Taranto, il 19

Dott. Proc.  
A. MAURIZIO PASSIATORE  
Mi delego a rappresentarmi  
difendendo in ogni fase a gra-  
do del presente giudizio, la  
quella successivamente l'esecuzione  
per adempimento eventuale  
e sostituito da altri lavori con-  
feriti dalla convenuta, e per  
quella di cui sono stato  
prodotto, e per la quale sono  
nominato come difensore  
agli atti del giudizio. Eleggo  
domicilio nel Vs. studio.  
TARANTO 18/4/96

Di W. - A. F. C. M.

E' en. Imbree

A. MAURIZIO PASSIATORE

Depositata in Cancelleria

IL 15 MAG. 1996

IL CANCELLIERE

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.14.578.579= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione.

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 14.578.579=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub



a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

CRN. 19049

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 4/2/97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 27/5/96

Il Pretore  
Dott. M. FIDICCHI

lt

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 GIU. 1996



IL CANCELLIERE



## ANNO 1983 - CHIAROMONTE FILIPPO

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO (3) 37453 = £ 112359

" MARZO " " " (1) 38360 = £ 38360

" APRILE " " " (1) 38360 = £ 38360

" AGOSTO " " " (1) 39493 = £ 154942

" SETTEMBRE " " " (2) 39493 = £ 78986

MESE DI DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO (2) 40173 = £ 80346

£ 505383

## ANNO 1984

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO (1) 40173 = £ 40173

" APRILE " " " (1) 40627 = £ 40627

" GIUGNO " " " (1) 42315 = £ 42315

" AGOSTO " " " (1) 42768 = £ 42768

" NOVEMBRE " " " (2) 44031 = £ 88062

MESE DI DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO (1) 44031 = £ 44031

£ 297946

## ANNO 1985

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO (2) 44031 = £ 88062

" FEBBRAIO " " " (1) 44485 = £ 44485

" MARZO " " " (1) 44485 = £ 44485

" MAGGIO " " " (2) 45392 = £ 90784

" LUGLIO " " " (1) 45392 = £ 45392

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON GODUTO (2) 47577 = £ 95154



|      |   |           |        |     |         |   |          |   |        |
|------|---|-----------|--------|-----|---------|---|----------|---|--------|
| MESE | M | SETTEMBRE | RIPOSO | NON | GRADITO | 2 | 47,577 = | £ | 95,154 |
|------|---|-----------|--------|-----|---------|---|----------|---|--------|

|   |  |      |   |   |   |   |          |   |        |
|---|--|------|---|---|---|---|----------|---|--------|
| " |  | MESE | " | " | " | 1 | 47,803 = | £ | 47,803 |
|---|--|------|---|---|---|---|----------|---|--------|

£ 551,319

ANNO 1985

UNITARIO

|      |   |           |        |     |         |   |          |   |        |
|------|---|-----------|--------|-----|---------|---|----------|---|--------|
| MESE | M | SETTEMBRE | RIPOSO | NON | GRADITO | 1 | 49,876 = | £ | 49,876 |
|------|---|-----------|--------|-----|---------|---|----------|---|--------|

|   |  |          |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | NOVEMBRE | " | " | " | 3 | 51,561 = | £ | 154,683 |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |          |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | DICEMBRE | " | " | " | 3 | 51,552 = | £ | 154,656 |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

£ 359,215

ANNO 1984

UNITARIO

|      |   |         |        |     |         |   |          |   |         |
|------|---|---------|--------|-----|---------|---|----------|---|---------|
| MESE | M | GENNAIO | RIPOSO | NON | GRADITO | 3 | 51,552 = | £ | 154,656 |
|------|---|---------|--------|-----|---------|---|----------|---|---------|

|   |  |          |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | FEBBRAIO | " | " | " | 4 | 51,552 = | £ | 206,208 |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |       |   |   |   |   |          |   |        |
|---|--|-------|---|---|---|---|----------|---|--------|
| " |  | MARZO | " | " | " | 1 | 51,552 = | £ | 51,552 |
|---|--|-------|---|---|---|---|----------|---|--------|

|   |  |        |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | APRILE | " | " | " | 4 | 52,652 = | £ | 210,608 |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |        |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | MAGGIO | " | " | " | 4 | 53,340 = | £ | 213,360 |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |        |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | GIUGNO | " | " | " | 4 | 53,340 = | £ | 213,360 |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |        |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | LUGLIO | " | " | " | 3 | 53,360 = | £ | 160,080 |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |        |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | AGOSTO | " | " | " | 5 | 53,360 = | £ | 266,800 |
|---|--|--------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |           |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|-----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | SETTEMBRE | " | " | " | 4 | 53,360 = | £ | 213,440 |
|---|--|-----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |         |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | OTTOBRE | " | " | " | 3 | 53,360 = | £ | 160,080 |
|---|--|---------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|   |  |          |   |   |   |   |          |   |         |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| " |  | NOVEMBRE | " | " | " | 4 | 54,058 = | £ | 216,232 |
|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

|      |   |          |   |   |   |   |          |   |         |
|------|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|
| MESE | M | DICEMBRE | " | " | " | 5 | 54,058 = | £ | 270,290 |
|------|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---------|

£ 2,336,666

ANNO 1988

UNITARIO

|      |   |           |        |     |        |   |          |   |             |
|------|---|-----------|--------|-----|--------|---|----------|---|-------------|
| MESE | M | GENNAIO   | RIPOSO | NON | GENITO | 3 | 55,321 = | £ | 165,963     |
| "    |   | FEBBRAIO  | "      | "   | "      | 4 | 55,321 = | £ | 221,284     |
| "    |   | APRILE    | "      | "   | "      | 4 | 55,321 = | £ | 221,284     |
| "    |   | MAGGIO    | "      | "   | "      | 4 | 57,555 = | £ | 230,220     |
| "    |   | GIUGNO    | "      | "   | "      | 3 | 57,555 = | £ | 172,665     |
| "    |   | LUGLIO    | "      | "   | "      | 3 | 57,556 = | £ | 172,668     |
| "    |   | AGOSTO    | "      | "   | "      | 3 | 57,556 = | £ | 172,668     |
| "    |   | SETTEMBRE | "      | "   | "      | 3 | 57,556 = | £ | 172,668     |
| "    |   | OTTOBRE   | "      | "   | "      | 4 | 57,556 = | £ | 230,224     |
| "    |   | NOVEMBRE  | "      | "   | "      | 3 | 59,356 = | £ | 178,068     |
| MESE | M | DICEMBRE  | "      | "   | "      | 1 | 59,356 = | £ | 59,356      |
|      |   |           |        |     |        |   |          |   | £ 1,997,068 |

ANNO 1989

UNITARIO

|      |   |           |        |     |        |   |          |   |         |
|------|---|-----------|--------|-----|--------|---|----------|---|---------|
| MESE | M | GENNAIO   | RIPOSO | NON | GENITO | 3 | 59,656 = | £ | 178,968 |
| "    |   | FEBBRAIO  | "      | "   | "      | 3 | 59,656 = | £ | 178,968 |
| "    |   | MARZO     | "      | "   | "      | 2 | 59,656 = | £ | 119,312 |
| "    |   | APRILE    | "      | "   | "      | 4 | 59,656 = | £ | 238,624 |
| "    |   | MAGGIO    | "      | "   | "      | 2 | 60,652 = | £ | 121,304 |
| "    |   | GIUGNO    | "      | "   | "      | 3 | 60,652 = | £ | 181,956 |
| "    |   | LUGLIO    | "      | "   | "      | 2 | 60,651 = | £ | 121,302 |
| "    |   | AGOSTO    | "      | "   | "      | 4 | 60,651 = | £ | 242,604 |
| "    |   | SETTEMBRE | "      | "   | "      | 5 | 60,651 = | £ | 303,255 |



UNITARIO

(4)

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 1 65,585 = £ 65,585

" NOVEMBRE " " 5 66,512 = £ 332,560

" DICEMBRE " " 3 66,512 = £ 199,536

£ 2,283,974

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 67,761 = £ 271,044

" FEBBRAIO " " 2 67,761 = £ 135,522

" MARZO " " 4 67,761 = £ 271,044

" APRILE " " 4 67,761 = £ 271,044

" MAGGIO " " 2 68,926 = £ 137,852

" GIUGNO " " 3 68,926 = £ 206,778

" LUGLIO " " 4 68,926 = £ 275,704

" AGOSTO " " 3 68,926 = £ 206,778

" SETTEMBRE " " 5 68,926 = £ 344,630

" OTTOBRE " " 5 68,926 = £ 344,630

" NOVEMBRE " " 2 71,384 = £ 142,768

" DICEMBRE " " 3 71,384 = £ 214,152

£ 2,821,946

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 73,314 = £ 293,256

" FEBBRAIO " " 4 73,314 = £ 293,256

" MARZO " " 4 73,314 = £ 293,256

" APRILE " " 4 73,314 = £ 293,256



|        |           |        |     |        |   |         |   |             |
|--------|-----------|--------|-----|--------|---|---------|---|-------------|
| MESE M | MAGGIO    | RIPOSO | NON | GOVATO | 3 | 74.787: | £ | 224.361     |
| "      | GIUGNO    | "      | "   | "      | 5 | 74.787: | £ | 373.935     |
| "      | LUGLIO    | "      | "   | "      | 4 | 74.787: | £ | 299.148     |
| "      | AGOSTO    | "      | "   | "      | 2 | 74.787: | £ | 149.574     |
| "      | SETTEMBRE | "      | "   | "      | 5 | 74.787: | £ | 373.935     |
| "      | OTTOBRE   | "      | "   | "      | 5 | 74.787: | £ | 373.935     |
| "      | NOVEMBRE  | "      | "   | "      | 4 | 76.020: | £ | 304.080     |
| MESE M | DICEMBRE  | "      | "   | "      | 2 | 76.020: | £ | 152.040     |
|        |           |        |     |        |   |         |   | £ 3.424.032 |

## RIEPILOGO

|      |       |   |            |
|------|-------|---|------------|
| ANNO | 1983: | £ | 506.383    |
|      | 1984: | £ | 297.976    |
|      | 1985: | £ | 551.319    |
|      | 1986: | £ | 359.215    |
|      | 1987: | £ | 2.336.666  |
|      | 1988: | £ | 1.997.068  |
|      | 1989: | £ | 2.283.974  |
|      | 1990: | £ | 2.821.946  |
| ANNO | 1991: | £ | 3.424.032  |
|      |       | £ | 14.578.579 |

Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Dr. Francesco Sanfelice  
della repubblicana esecutiva alle  
avog. del T. P.*

*NA*  
21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LEGGE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO





21 GIU. 1996

2062 di Prot.

8634/86

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. FRACCASCIA EUGENIO, nato il 20/10/1952, eletti-  
vamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 ( studio  
avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del  
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e  
difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del  
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via  
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di  
conducente di linea, matricola 140998.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla  
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato  
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-  
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-  
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-  
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento  
del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella  
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-  
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e  
difendermi in ogni fase e gra-  
do del presente giudizio, in  
quella che successivamente  
potrà essere quella attuale di  
questo studio. Mi sono  
firmato. L'azienda  
quella che ha  
re. L'azienda  
nomine. L'azienda  
anti. L'azienda. Eleggi  
domicilio nel V. studio.

Taranto 18/6/86

Fraccascia Eugenio  
Eugenio

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

14698

G...

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

#### D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto



indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

#### DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

#### NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-



ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.974.055= ( ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 974.055=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub





LF

Il Cancelliere **Copia conforme all'originale**

Taranto

- 7 GIU. 1996



IL CANCELLIERE



ANNO 1983 FRANCESCA EUGENIO

UNITARIO

|                                 |   |          |        |
|---------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO | 1 | 38,360 = | 38,360 |
|---------------------------------|---|----------|--------|

" AGOSTO

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | 39,493 = | 39,493 |
|---|----------|--------|

" SETTEM.

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | 39,493 = | 39,493 |
|---|----------|--------|

117,346

ANNO 1984

UNITARIO

|                                 |   |          |        |
|---------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO | 2 | 40,627 = | 81,254 |
|---------------------------------|---|----------|--------|

" DICEMBRE - "

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | 43,222 = | 43,222 |
|---|----------|--------|

124,476

ANNO 1985

UNITARIO

|                                  |   |          |        |
|----------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO | 1 | 43,222 = | 43,222 |
|----------------------------------|---|----------|--------|

ANNO 1986

UNITARIO

|                                   |   |          |        |
|-----------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO | 1 | 50,606 = | 50,606 |
|-----------------------------------|---|----------|--------|

ANNO 1988

UNITARIO

|                                  |   |          |        |
|----------------------------------|---|----------|--------|
| MESE M SETTEM. RIPOSO NON GODUTO | 1 | 57,556 = | 57,556 |
|----------------------------------|---|----------|--------|

| ANNO 1990 |                         | UNITARIO |                 |
|-----------|-------------------------|----------|-----------------|
| MESE M    | MARZO RIPOSO NON GODUTO | 1        | 67,761 = 67,761 |
| "         | APRILE                  | 1        | 67,761 = 67,761 |
| "         | GIUGNO                  | 1        | 68,926 = 68,926 |
|           |                         |          | ↓ 204,448       |

| ANNO 1991 |                          | UNITARIO |                  |
|-----------|--------------------------|----------|------------------|
| MESE M    | AGOSTO RIPOSO NON GODUTO | 1        | 74,787 = 74,787  |
| "         | OTTOBRE                  | 2        | 74,787 = 149,574 |
| "         | NOVEMBRE                 | 1        | 76,020 = 76,020  |
| MESE M    | DICEMBRE                 | 1        | 76,020 = 76,020  |
|           |                          |          | ↓ 376,401        |

RIEPILOGO

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| ANNO | 1983 = | 117,346   |
| "    | 1984 = | 124,476   |
| "    | 1985 = | 43,222    |
| "    | 1986 = | 50,606    |
| "    | 1988 = | 57,556    |
| "    | 1990 = | 204,448   |
| ANNO | 1991 = | 376,401   |
|      |        | ↓ 974,055 |



Relata di notifica

Ad istanza del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, procuratore  
dei ricorrenti in atti, io sottoscritto Assistente Unep addet-  
to alla Corte di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato  
copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale  
scienza, a:

A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., cor-  
rente in Taranto via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

*di Dr. Raffaele Francesco Aruffo  
della segreteria esecutiva della  
sezione della Corte*

*MA* 21 GIU. 1996

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LEGGE  
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO